BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VIII | Mogadiscio, 12 Agosto 1967 | Suppl. N. 3 al N. 8

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100. Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Decreti

ALLEGATI I e II ALLA LEGGE 27 Giugno 1967 n. 16, *Relativo alle convenzioni di Vienna del 18 Aprile 1961, e 24 Aprile 1963* Pag. 1

ALLEGATED I and II OF LAW 27 June 1967, No. 16, *Concerning the Convention of Vienna in 18 April 1961, and 24 April 1963* » 41

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche

Vienna 18 Aprile 1961

Gli Stati membri della presente Convenzione, ricordando che da un'epoca remota i popoli di tutti i paesi riconoscono la posizione degli agenti diplomatici, coscienti degli obiettivi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite relativi alla uguaglianza sovrana degli Stati al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e allo sviluppo di amichevoli rapporti tra le nazioni, persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, i privilegi e le immunità diplomatiche contribuirebbe a favorire lo stabilirsi di relazioni amichevoli fra i paesi, quale che sia la diversità dei loro regimi costituzionali e sociali, convinti che lo scopo dei menzionati privilegi ed immunità non è tanto di avvantaggiare i singoli quanto di garantire l'efficace funzionamento delle missioni diplomatiche in quanto rappresentanti di Stati, dichiarando che le regole del diritto internazionale consuetudinario debbono continuare a regolare le questioni che non sono state espressamente definite nelle disposizioni della presente Convenzione, convengono quanto segue :

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, le seguenti espressioni debbono intendersi come precisate qui sotto :

a) l'espressione «capo missione» indica la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;

b) l'espressione «membri della missione» indica il capo della missione e i membri del personale della missione;

c) l'espressione «membri del personale della missione» indica i

membri del personale diplomatico, del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;

d) l'espressione «membri del personale diplomatico» indica i membri del personale della missione che hanno la qualifica di diplomatici;

e) l'espressione «agente diplomatico» indica il capo missione e ogni membro del personale della missione;

f) l'espressione «membri del personale amministrativo e tecnico» indica i membri della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della missione;

g) l'espressione «membri del personale di servizio» indica i membri del personale della missione impiegati nei servizi domestici della missione;

h) l'espressione «domestico privato» indica le persone impiegate nei servizi domestici di un membro della missione, che non siano impiegati dello Stato accreditante;

i) l'espressione «locali della missione» indica gli edifici e le parti di essi e del terreno attiguo che, quale ne sia il proprietario, vengono utilizzati ai fini della missione, compresa la residenza del capo missione.

Articolo 2

Lo stabilimento di relazioni diplomatiche fra Stati e l'invio di missioni diplomatiche permanenti sono effettuati per consenso reciproco.

Articolo 3

1. Le funzioni della missione diplomatica consistono soprattutto:

a) nel rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditario;

b) nel proteggere nello Stato accreditario, gli interessi dello Stato accreditante e dei suoi cittadini, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;

c) nel negoziare con il governo dello Stato accreditario;

d) nell'informare, con tutti i mezzi leciti, sulle condizioni e sull'evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditario e nel riferirne al Governo dello Stato accreditante;

e) nel promuovere amichevoli relazioni e nello sviluppare rapporti economici, culturali e scientifici tra lo Stato accreditante e quello accreditario.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione dovrà essere interpretata in modo tale da impedire l'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

Articolo 4

1. Lo Stato accreditante deve assicurarsi che la persona che egli desidera accreditare come capo missione presso lo Stato accreditario abbia ricevuto il gradimento di quest'ultimo.

2. Lo Stato accreditario non è tenuto a fornire allo Stato accreditante i motivi di un rifiuto del gradimento.

Articolo 5

1. Lo Stato accreditante, dopo debita notifica agli Stati accreditari interessati, può accreditare un capo missione o assegnare un membro del personale diplomatico, secondo il caso, presso più Stati, a meno che uno degli Stati accreditari vi si opponga.

2. Se lo Stato accreditante accredita un capo missione presso uno o più Stati, può stabilire una missione diplomatica diretta da un incaricato d'affari ad interim in ciascuno degli Stati ove il capo missione non abbia la sua residenza permanente.

3. Un capo missione o membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso tutte le organizzazioni internazionali.

Articolo 6

Più Stati possono accreditare la stessa persona in qualità di capo missione presso un altro Stato, a meno che lo Stato accreditario vi si opponga.

Articolo 7

Con riserva delle disposizioni degli artt. 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina a sua scelta i membri del personale della missione. Per quanto concerne gli addetti militari, navali, o dell'aviazione, lo Stato accreditario può esigere, ai fini del gradimento, che i loro nominativi gli vengano sottoposti in anticipo.

Articolo 8

1. I membri del personale diplomatico della missione dovranno avere, in linea di massima, la nazionalità dello Stato accreditante.

2. I membri del personale diplomatico della missione possono essere scelti fra i cittadini dello Stato accreditario soltanto con l'approvazione di quest'ultimo, che può, in qualsiasi momento, ritirarla.

3. Lo Stato accreditario può riservarsi lo stesso diritto per quanto concerne i cittadini di un terzo Stato che non siano egualmente cittadini dello Stato accreditante.

Articolo 9

1. Lo Stato accreditario può in un qualsiasi momento e senza doverne motivare la decisione, informare lo Stato accreditante che il capo o qualsiasi altro membro del personale diplomatico della missione è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiamerà allora la persona in causa o porrà fine alle sue funzioni presso la missione, secondo le circostanze. Una persona può essere dichirata non grata o non accettabile prima di arrivare sul territorio dello Stato accreditario.

2. Se lo Stato accreditante si rifiuta di adempiere, o non adempie entro un termine ragionevole, gli obblighi che gli incombono ai termini del par. 1) del presente articolo, lo Stato accreditario può rifiutarsi di riconoscere alla persona in causa la qualità di membro della missione.

Articolo 10

1. Sono notificati presso il Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditario o presso un altro Ministero da convenirsi:

a) la nomina dei membri della missione, il loro arrivo e la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni presso la missione;

b) l'arrivo e la partenza definitiva di una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se del caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia di un membro della missione;

c) l'arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui al comma a) del presente articolo e, se del caso, il fatto che essi cessino dal servizio delle suddette persone;

d) l'assunzione e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditario, in quanto domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.

2. Ogni qualvolta sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva debbono egualmente essere oggetto di una notifica in anticipo.

Articolo 11

1. In mancanza di un accordo esplicito sulla composizione della missione. Lo Stato accreditario può esigere che tale composizione sia mantenuta nei limiti che esso considera ragionevole e normale, tenendo conto delle circostanze e delle condizioni esistenti in tale stato e delle necessità della missione in causa.

2. Lo Stato accreditario può ugualmente, negli stessi limiti e senza discriminazioni, rifiutarsi di ammettere i funzionari di una determinata categoria.

Articolo 12

Lo Stato accreditante non deve, senza aver ottenuto in anticipo il consenso espresso dallo Stato accreditario, creare uffici facenti parte

della missione in altre locolità che non siano quelle ove si trova la stessa missione.

Articolo 13

1. Si presume che il capo missione assuma le sue funizoni presso lo Stato accreditario dal momento in cui ha presentato le lettere credenziali o dal momento in cui ha notificato il suo arrivo e che una copia delle sue lettere credenziali sia stata presentata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditario, o a un altro Ministero da convenirsi, in base alla consuetudine in vigore nello Stato accreditario, che dovrà essere applicata in modo uniforme.

2. L'ordine di presentazione delle lettere credenziali o di una copia di esse è determinato dalla data e dall'ora dell'arrivo del capo missione.

Articolo 14

1. I capi missione sono divisi in tre classi:

a) ambasciatori e nunzi, accreditati presso i Capi di Stato e altri capi missione aventi un rango equivalente;

b) inviati, ministri o internunzi, accreditati presso i Capi di Stato;

c) incaricati d'affari, accreditati presso il Ministero degli Affari Esteri.

2. Ad eccezione di quanto concerne la precedenza e l'etichetta, non esiste alcuna differenza fra i capi missione a causa della loro classe.

Articolo 15

Gli Stati decidono la classe alla quale devono appartenere i capi delle loro missioni.

Articolo 16

1. I capi missioni assumono il rango della loro classe in base alla data e all'ora della quale hanno assunto le loro funzioni conformemente all'art. 13.

2. Le modifiche apportate alle lettere credenziali di un capo missione, che non implicano il mutamento di classe, non pregiudicato il suo rango di precedenza.

3. Il presente articolo non riguarda gli usi che sono o saranno accettati dallo Stato accreditario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa Sede.

Articolo 17

L'ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione viene notificato dal capo missione al Ministero degli Esteri o a un altro Ministero da convenirsi.

Articolo 18

In ogni Stato, la procedura da seguire nel ricevere i capi missione dev'essere uniforme per quanto concerne ciascuna classe.

Articolo 19

1. Se la carica di copo missione è vacante, o se il capo missione non può adempiere le sue funzioni, un incaricato d'affari ad interim sarà notificato da parte del capo missione, o, nel caso quest'ultimo non sia in grado di farlo, dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditante, al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditario o a qualsiasi altro Ministero da convenirsi.

2. Nel caso in cui nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con il consenso dello Stato accreditario essere designato dallo Stato accreditante per gestire gli affari amministrativi correnti della missione.

Articolo 20

La missione e il suo capo hanno il diritto di esporre la bandiera

e l'emblema dello Stato accreditante sui locali della missione, compresa la residenza del capo missione, e sui mezzi di trasporto di quest'ultimo.

Articolo 21

1. Lo Stato accreditario deve, tenuto conto della sua legislazione, facilitare l'acquisto sul suo territorio da parte dello Stato accreditante, dei locali necessari alla sua missione, o aiutare lo Stato accreditante a procurarsi in altro modo i locali.

2. Esso deve ugualmente, se necessario, aiutare le missioni a ottenere alloggi decorosi per i loro membri.

Artioclo 22

1. I locali della missione sono inviolabili. Non è permesso agli agenti dello Stato accreditario di penetrarvi, salvo col consenso del capo della missione.

2. Lo Stato accreditario ha l'obbligo particolare di adottare tutte le misure adeguate per impedire che i locali della missione siano invasi o danneggiati, la pace della missione turbata o la sua dignità menomata.

3. I locali della missione, la loro mobilia e gli altri oggetti che vi si trovano, nonchè i mezzi di trasporto della missione, non possono essere oggetto di alcuna perquisizione, requisizione, sequestro e dell'esecuzione di una sentenza.

Articolo 23

1. Lo Stato accreditante e il capo missione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nazionale, regionale o comunale sui locali della missione di cui sono proprietari o locatori, purchè non si tratti di imposte o di tasse percepite come rimunerazione di particolari servizi resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel presente articolo non si applica a queste imposte e tasse quando, in base alla legislazione dello Stato accreditario, esse sono a carico della persona che tratta con lo Stato accreditante o con il capo missione.

Articolo 24

Gli archivi e i documenti della missione sono inviolabili in qualsiasi momento o ovunque essi si trovino.

Articolo 25

Lo Stato accreditario accorda tutte le facilitazioni per l'adempimento delle funzioni della missione.

Articolo 26

Eccettuati le leggi e i regolamenti relativi alle zone il cui accesso è proibito o soggetto a particolare regolamento per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato accreditario garantisce a tutti i membri della missione la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio.

Articolo 27

1. Lo Stato accreditario permette e protegge la libera corrispondenza della missione per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il Governo, nonchè con le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque essi si trovino, la missione può impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i corrieri diplomatici e i messaggi in codice o cifrati. Tuttavia la missione non può installare e usare una radio trasmittente senza il consenso dello Stato accreditario.

2. La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. L'espressione «corrispondenza ufficiale» indica tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni.

3. La valigia diplomatica non deve essere nè aperta nè trattenuta.

4. I colli che costituiscono la valigia diplomatica, debbono recare segni esterni visibili del loro carattere e possono contenere soltanto documenti diplomatici o oggetti ad uso ufficiale.

5. Il corriere diplomatico, che deve essere latore di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli che costituiscono la valigia diplomatica, è, nell'esercizio delle sue funzioni,

protetto dallo Stato accreditario. Esso gode dell'inviolabilità della persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6. Lo Stato accreditante, o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tal caso, le disposizioni del par. 5 del presente articolo potranno ugualmente essere applicate, benchè le immunità di cui si parlo cessino di essere applicate dal momento in cui il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia diplomatica che gli è stata affidata.

7. La valigia diplomatica può essere affidata al comandante di un aereo civile che deve atterrare in un aeroporto autorizzato. Il comandante deve essere latore di un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come corriere diplomatico. La Missione può inviare uno dei suoi membri a prendere, direttamente e liberamente, possesso della valigia diplomatica dalle mani del comadante dell'aereo.

Articolo 28

I diritti e le imposte percepite dalla missione per atti ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

Articolo 29

La persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditario lo tratta con il rispetto che gli è dovuto e adotta tutte le misure atte ad impedire qualsiasi minaccia alla sua dignità.

Articolo 30

1. L'abitazione privata dell'agente diplomatico gode della stessa inviolabilità e della stessa protezione dei locali della missione.

2. I suoi documenti, la sua corrispondenza, e, sotto riserva del paragrafo 3 dell'art. 31, i suoi beni, godono egualmente dell'inviolabilità.

Articolo 31

1. L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditario. Gode egualmente dell'immunità dalla sua giurisdizione civile e amministrativa, salvo che si tratti:

a) di un'azione reale riguardante un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditario, a meno che l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

b) di un'azione concernente una successione, nella quale l'agente diplomatico figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato accreditante;

c) di un'azione relativa alla libera professione o all'attività commerciale, qualunque essa sia, esercitata dall'agente diplomatico nello Stato accreditario, al di fuori delle sue funzioni ufficiali.

2. L'agente diplomatico non ha l'obbligo di testimoniare.

3. Nessuna misura esecutiva può essere adottata nei confronti dell'agente diplomatico, salvo nei casi previsti ai commi a) ,b), e c) del par. 1) del presente articolo, e purchè essa possa avvenire senza pregiudicare l'inviolabilità della sua persona e della sua abitazione.

4. L'immunità dalla giurisdizione di un agente diplomatico nello Stato accreditario non vale ad esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Articolo 32

1. Lo Stato accreditario può rinunciare all'immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici e delle persone che beneficiano dell'immunità in virtù dell'art. 37.

2. La rinuncia deve essere sempre espressa.

3. Se un agente diplomatico o una persona che gode dell'immunità dalla giurisdizione in virtù dell'art. 37 inizia un procedimento, egli non è più in grado di invocare l'immunità di giurisdizione nei confronti di qualsiasi richiesta riconvenzionale direttamente connessa alla richiesta principale.

4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministativa non deve necessariamente implicare la rinuncia all'immunità per quanto concerne le misure di escuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia particolare.

Articolo 33

1. Sotto riserva delle disposizioni del par. 3 del presente articolo, l'agente diplomatico è, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, esentato dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato accreditario.

2. L'esenzione prevista al par. 1 del presente articolo si applica egualmente ai domestici privati che sono al servizio esclusivo dell'agente diplomatico, a condizione :

a) che essi non siano cittadini dello Stato accreditario o non vi abbiano la loro residenza permanente; e

b) che siano soggetti alle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato accreditante o in un terzo Stato.

3. L'agente diplomatico che ha al suo servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al par. 2 del presente articolo deve osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato accreditario impongono al datore di lavoro.

4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato accreditario, purchè ciò sia ammesso da questo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non riguardano gli accordi bilaterali o multilaterali relativi alla sicurezza sociale che sono stati conclusi precedentemente e non impediscono l'ulteriore conclusione di di simili accordi.

Articolo 34

L'agente diplomatico è esente da qualsiasi imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione :

a) delle imposte indirette normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditario, a meno che l'agente diplomatico non li possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

c) dei diritti di successione percepiti dallo Stato accreditario salvo quanto disposto dal paragrafo 4 dell'art. 39;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato accreditario e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati nell'ambito di imprese commerciali situate nello Stato accreditario;

e) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo per quanto concerne i beni immobili, salvo quanto disposto dall'art. 23.

Articolo 35

Lo Stato accreditario deve esentare gli agenti diplomatici da qualsiasi prestazione personale, da qualsiasi servizio pubblico qualunque esso sia, e dagli obblighi militari quali le requisizioni, i contributi e gli alloggiamenti militari.

Articolo 36

1. In base alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti che può adottare, lo Stato accreditario concede l'entrata e l'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse e dagli altri diritti connessi, oltre alle spese di deposito, di trasporto e di altri servizi analoghi su:

a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione;

b) gli oggetti destinati all'uso personale dell'agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che fanno parte della sua casa, compresi gli oggetti destinati al suo installamento.

2. L'agente diplomatico è esentato dall'ispezione del suo bagaglio personale, a meno che non esistano seri motivi per credere che esso

contenga oggetti che non rientrano nelle esenzioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo o oggetti, la cui importazione e esportazione è proibita dalla legge o soggetta ai regolamenti di quarantena dello Stato accreditario. In tal caso, l'ispezione deve avvenire soltanto alla presenza dell'agente diplomatico o di un suo rappresentante autorizzato.

Articolo 37

1. I membri della famiglia dell'agente diplomatico che fanno parte della sua casa beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 29-36, purchè non siano cittadini dello Stato accreditario.

2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione, nonchè i membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro rispettive case, beneficiano, quando non sono cittadini dello Stato accreditario o non vi hanno la loro residenza permanente, dei privilegi e delle immunità di cui agli artt. 29-35, salvo che l'immunità della giurisdizione civile e amministrativa dello Stato accreditario di cui al paragrafo 1) dell'art. 31, non si applichi alle azioni compiute fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono inoltre dei privilegi di cui al paragrafo 1) dell'art. 36 per quanto concerne gli oggetti importati al momento della loro prima installazione.

3. I membri del personale di servizio della missione che non siano cittadini dello Stato accreditario o non vi abbiano la residenza permanente godono dell'immunità per le azioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni e dell'esenzione prevista dall'art. 33.

4. I domestici privati dei membri della missione, che non siano cittadini dello Stato accreditario o non vi abbiano la loro residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. In ogni altro rispetto, essi godono dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato accreditario. Tuttavia, lo Stato accreditario deve esercitare la sua giurisdizione su queste persone in modo da non ostacolare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione.

Articolo 38

1. A meno che i privilegi e le immunità supplementari non siano state accordate dallo Stato accreditario, l'agente diplomatico, che ha

la nazionalità dello Stato accreditario o vi ha la sua residenza permanente, gode dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità soltanto per le azioni ufficiali compiute nell'esercizio delle sua funzioni.

2. Gli altri membri del personale della missione e i domestici privati, che sono cittadini dello Stato accreditario o che vi hanno la loro residenza permanente, godono dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura che loro viene riconosciuta da questa Stato. Tuttavia lo Stato accreditario deve esercitare la sua giurisdizione su queste persone in modo da non ostacolare in modo eccessivo l'adempimento delle funzioni della missione.

Articolo 39

1. Ogni persona che abbia diritto ai privilegi e alle immunità ne gode sin dal momento in cui penetra sul territorio dello Stato accreditario per raggiungere la sua destinazione e, nel caso si trovasse già sul territorio, dal momento in cui la sua nomina è stata notificata al Ministero degli Affari Esteri o a qualsiasi altro Ministero da convenirsi.

2. Quando le funzioni di una persona che gode dei privilegi e delle immunità hanno fine, i privilegi e le immunità cessano normalmente nel momento in cui la persona lascia il paese, o dopo un termine ragionevole che gli sarà stato accordato a tal fine, ma sussistono sino a questo momento anche in caso di confilitto armato. Tuttavia l'immunità continua per quanto concerne le azioni compiute da questa persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione.

3. In caso di decesso di un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano, sino allo spirare di un termine ragionevole che permetta loro di lasciare il territorio dello Stato accreditario.

4. In caso di decesso di un membro della missione che non sia cittadino dello Stato accreditario o non vi abbia la sua residenza permanente o di un membro della sua famiglia che fa parte della sua casa, lo Stato accreditario permette il ritiro dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nel paese e che sono soggetti ad un divieto di esportazione al momento del decesso. Non verranno imposti diritti di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditario era dovuta unicamente alla presenza in questo Stato del defunto in quanto membro della missione o membro della famiglia di un membro della missione.

Articolo 40

1. Se l'agente diplomatico attraversa il territorio o si trova sul territorio di un terzo Stato, che gli abbia accordato il visto di entrata nel caso che sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni o per raggiungere la sua destinazione, o per entrare nel proprio paese, lo Stato terzo gli accorderà l'iniviolabilità e tutte le altre immunità necessarie al fine di permettergli il transito o il ritorno. Lo stesso avverrà per i membri della sua famiglia, che godono dei privilegi o delle immunità e che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o per rientrare nel loro paese.

2. Nei casi simili a quelli previsti dal paragrafo 1) del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il transito sul loro territorio dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione e dei membri della loro famiglia.

3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi in codice o cifrati, la stessa libertà e protezione dello Stato accreditario. Essi accordano ai corrieri diplomatici, ai quali verrà concesso un visto nel caso esso fosse richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato accreditario è obbligato ad accordare.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1), 2) e 3) del presente articolo si applicano egualmente alle persone rispettivamente menzionate in questi paragrafi, nonchè alle comunicazioni e alle valigie diplomatiche ufficiali allorchè la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a motivi di forza maggiore.

Articolo 41

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono di questi privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditario. Esse hanno egualmente il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato.

2. Tutti gli affari ufficiali trattati con lo Stato accreditario, affidati alla missione dello Stato accreditante, devono essere trattati con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditario o con un suo intermediario, o con un altro Ministero da convenirsi.

3. I locali della missione non dovranno essere utilizzati a fini incompatibili con le funzioni della missione come enunciato nella presente Convenzione o in altre regole del diritto internazionale generale o negli accordi particolari in vigore tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditario.

Articolo 42

L'agente diplomatico non eserciterà nello Stato accreditario attività professionali o commerciali a scopo di lucro personale.

Articolo 43

Le funzioni di un agente diplomatico hanno termine particomente mediante :

a) la notificazione da parte dello Stato accreditante allo Stato accreditario che le funzioni dell'agente diplomatico hanno termine;

b) la notificazione da parte dello Stato accreditario allo Stato accreditante, che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, questo Stato si rifiuta di riconoscere l'agente diplomatico come membro della missione.

Articolo 44

Lo Stato accreditario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare tutte le facilitazioni per permettere alle persone che godono dei privilegi e delle immunità, che non siano cittadini dello Stato accreditario, nonchè ai membri della famiglia di queste persone, quale che sia la loro nazionalità, di lasciare il territorio entro il più breve tempo possibile. Esso deve, in particolare, se necessario, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto necessari per essi e per i loro beni.

Articolo 45

In caso di rottura della relazioni diplomatiche tra due Stati, o se una missione è richiamata definitivamente o temporaneamente :

a) lo Stato accreditario ha l'obbligo, anche in caso di conflitto armato, di rispettare e di proteggere i locali della missione, nonchè i suoi beni e i suoi archivi;

b) lo Stato accreditante può affidare la custodia dei locali della missione, con tutti i beni che vi si trovano, nonchè gli archivi, a uno Stato terzo di gradimento dello Stato accreditario;

c) lo Stato accreditante può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo di gradimento dello Stato accreditario.

Articolo 46

Con il consenso preventivo dello Stato accreditario o su richiesta di uno Stato terzo non rappresentato in questo Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi dello Stato terzo e dei suoi cittadini.

Articolo 47

1. Nell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, lo Stato accreditario non farà discriminazione tra gli Stati.

2. Tuttavia, non saranno considerati discriminatori :

a) il fatto che lo Stato accreditario applichi in modo restrittivo una delle disposizioni della presente convenzione per il fatto che essa viene egualmente applicata alla sua missione presso lo Stato accreditante;

b) il fatto che gli Stati godano reciprocamente, per consuetudine e in base ad un accordo, di un trattamento più favorevole di quello previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 48

La presente Convenzione potrà essere firmata da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua Agenzia specializzata, nonchè da qualsiasi Stato membro dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e da qualsiasi altro Stato inviato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e divenire membro della Convenzione, nel seguente modo: sino al 31 ottobre 1961, presso il Ministero Federale degli Affari Esteri austriaco e in seguito, sino al 31 marzo 1962, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 49

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 50

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente a una delle quattro categorie di cui all'art. 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 51

1. La presente Convenzione entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo il deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 52

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie di cui all'art. 48 :

a) le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, conformemente agli artt. 48, 49 e 50;

b) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'art. 51.

Articolo 53

Il testo originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, cinese, spagnola, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia autenticata a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie di cui all'art. 48.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il 18 aprile 1961.

FIRST PART

LAWSAND DECREES

Vienna Convention Diplomatic Relations

Vienna April 18, 1961

THE STATES PARTIES TO THE PRESENT CONVENTION,

RECALLING that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents,

HAVING IN MIND the purposes and pirnciples of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,

BELIEVING that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their irrespective of their differing constitutional and social systems,

REALIZING that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing State,

AFFIRMING that the rules of customary internatinoal law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

a) the «head of the mission» is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;

b) the «members of the mission» are the head of the mission and the members of the staff of the mission;

c) the «members of the staff of the mission» are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;

d) the «members of the diplomatic staff» are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;

e) a «diplomatic agent» is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;

f) the «members of the administrative and technical staff» are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;

g) the «members of the service staff» are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;

h) a «private servant» is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;

i) the «premises of the mission» are he buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence fo the head of the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist inter alia in:

a) representing the sending State in the receiving State;

b) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;

c) negotiating with the Government of the receiving State;

d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;

e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article 4

1. The sending State must make certain that the *agrément* of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.

2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of *agrément*.

Article 5

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a *chargé d'affaires ad interim* in each State where the head of mission has not his permanent seat.

3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the

mission may act as representative of the sending State to any international organization.

Article 6

Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of Articles 5, 8, 9 and 111 the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attachés, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Article 8

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the misison may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 9

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is *perscna non grata* or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his

functions with the mission. A person may be declared *non grata* or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of:

a) the appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;

b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission;

c) the arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons;

d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunties.

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.

2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Article 12

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established.

Article 13

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Article 14

1. Heads of mission are divided into three classes, namely;

a) that of ambassadors or nuncios accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;

b) that of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;

c) that of *chargé d'affairs* accredited to Ministers for Foreign Affairs.

2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of mission by reason of their class.

Article 15

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States.

Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with Article 13.

2. Alternations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence.

3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See.

Article 17

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Fereign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19

1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions, a *chargé d'affaires ad interim* shall act provisionally as head of the mission. The name of the *chargé d'affaires ad interim* shall be notified, either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign

Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Article 21

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accomodation in some other way.

2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accomodation for their members.

Article 22

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.

2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Article 23

1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in this Article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission.

Article 24

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Article 25

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.

3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.

4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.

5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers *ad hoc*. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.

2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of Aticle 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:

a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;

c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.

2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.

3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.

4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoy immunity under Article 37 may be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary.

Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition :

a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and

b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employes persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.

5. The provisions of this Aritcle shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he hodls it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 39;

d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertaking in the receiving State;

e) charges levied for specific services rendered;

f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 23.

Article 35

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 36

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:

a) articles for the official use of the mission;

b) articles for the presonal use of a diplomatic agent or members

of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shal lbe exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.

Article 37

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 36.

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationls of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 hall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also anjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in Article 33.

4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving

State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 38

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts perfomed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

Article 40

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompaying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.

3. Third State shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.

4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to *force majeure*.

Article 41

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Article 42

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.

Article 43

The function of a diplomatic agent comes to an end, *inter alia* :

a) on notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to and end;

b) on notification by the receiving State to the sending State that in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the

families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;

b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;

c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.

Article 47

1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:

a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;

b) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 48

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies (2) or parties 2 the Statute of the International Court of Justice and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

(2) «Treaty Series No. 67 (1964)», Cmd. 7015.

Article 49

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 50

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 48. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or ac-

cession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48:

a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 48, 49 and 50;

b) of the date of which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 51.

Article 53

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

Convenzione di Vienna sulla Relazione Consolare

Vienna 24 Aprile 1963

GLI STATI CONTRAENTI LA PRESENTE CONVENZIONE,

PREMESSO che relazioni consolari sono state stabilite tra i popoli sino dai tempi antichi,

Tenuti presenti i fini ed i principi della carta delle Nazioni Unite riguardanti la sovrana eguaglianza degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e la promozione di amichevoli relazioni tra le Nazioni;

CONSIDERANDO che la conferenza delle Nazioni Unite sui rapporti e le immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche aperta alla adesione il 18 aprile 1961;

RITENENDO che una Convenzione Internazionale sulle Relazioni, privilegi ed immunità consolari contribuisca altresì allo sviluppo di amichevoli relazioni tra le Nazioni, a prescindere dai loro differenti sistemi costituzionali e sociali;

RENDENDOSI CONTO che il fine di tali privilegi ed immunità non è di apportare benefici ai singoli individui, ma di assicurare l'efficace svolgimento di funzioni da parte di uffici consolari per conto dei loro rispettivi Stati;

AFFERMANDO che l'enorme di diritto internazionale consetudinario continuano a regolare le materie non espressamente regolate dalle norme della presente Convenzione.

HANNO STABILITO quanto segue :

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente Convinzione, le seguenti espressioni avranno i significati qui sotto loro assegnati:

a) «Ufficio Consolare» significa ogni consolato Generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare;

b) «Distretto Consolare» significa la zona assegnata ad un ufficio consolare per l'esercizio di funzioni consolari;

c) «Capo di Ufficio Consolare» significa la persona incaricata di agire in tale qualità;

d) «Ufficiale Consolare» significa ogni persona, incluso il capo di un ufficio consolare, cui è affidato in tale qualità, l'esercizio di funzioni consolari;

e) «Impiegato Consolare» sgnifica ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;

f) «Membro del personale di servizio» significa ogni persona impiegata nel servizio domestico di un ufficio consolare;

g) «Membri dell'ufficio consolare» significa ufficiali consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;

h) «Membri del personale consolare» significa ufficiali consolari, a parte il capo di un ufficio consolare, impiegati consolari e membri del personale di servizio;

i) «Membro del personale privato» significa una persona che è impiegata esclusivamente a servizio privato di un membro dell'Ufficio Consolare;

j) «Locali consolari» significa gli edifici o parti di edifici, ed il terreno annesso, a prescindere dalla proprietà degli stessi, adibiti esclusivamente ai fini dell'Ufficio Consolare;

k) «Archivi consolari» includono tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri e registri dell'ufficio consolare, unitamente ai codici e ai cifrari, i raccoglitori e qualsiasi articolo di mobilio destinato alla loro conservazione e salvaguardia.

2. Gli ufficiali consolari sono di due categorie e cioè Ufficiali consolari di carriera e ufficiali consolari onorari. Le regolamentazioni del capitolo secondo della presente convenzione si applicano agli uffici consolari con a capo ufficiali consolari di carriera, le regolamentazioni del capitolo terzo riguardano gli uffici consolari con a capo ufficiali consolari onorari.

3. Il particolare stato dei membri degli uffici consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente, è governato dall'articolo 71 della presente Convenzione.

CAPITOLO I° RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE

Sezione I^a^ Istituzione e Condotta di Relazioni Consolari

Articolo 2

Istituzione di relazioni consolari

1. L'istituzione di relazioni consolari tra gli stati ha luogo per mutuo consenso.

2. Il consenso dato alla istituzione di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, a meno che sia diversamente dichiarato, il consenso all'istituzione di relazioni consolari.

3. La rottura delle relazioni diplomatiche non comporterà *ipso facto* la rottura delle relazioni consolari.

Articolo 3

Esercizio di funzioni consolari

Le funzioni consolari saranno esercitate da uffici consolari. Esse saranno altresì esercitate da missioni diplomatiche secondo le norme della presente Convenzione.

Articolo 4

Istituzione di un ufficio consolare

1. Un ufficio consolare può essere istituito nel territorio dello Stato ricevente solo con il consenso di questo Stato.

2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classificazione e il distretto consolare saranno determinati dallo Stato inviante e saranno soggetti all'approvazione dello Stato ricevente.

3. I successivi cambiamenti della sede dell'ufficio consolare, della sua classificazione o del distretto consolare, possono essere effettuati dallo Stato inviante solo con il consenso dello Stato ricevente.

4. Il consenso dello Stato ricevente sarà anche richiesto se un consolato generale o un Consolato desidera aprire un vice-consolato o una agenzia consolare in una località diversa da quella in cui esso è istituito.

5. Sarà altresì richiesto il previo espresso consenso dello Stato ricevente per l'apertura di un ufficio formante parte di un esistente Ufficio consolare, in luogo diverso dalla sede dell'ufficio stesso.

Articolo 5

Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono in:

a) Proteggere nello Stato ricevente gli interessi dello Stato inviante e dei suoi cittadini, sia individui che persone giuridiche, nei limiti permessi dalla legge internazionale;

b) Promuovere lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato inviante e lo Stato ricevente e in ogni altro modo promuovere amichevoli relazioni tra loro secondo le regolamentazioni della presente Convenzione;

c) Accertare con tutti i mezzi legali le condizioni e gli sviluppi nella vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato ricevente, riferendo su ciò al Governo dello Stato inviante e fornendo informazioni alle persone interessate;

d) Emettere passaporti e documenti di viaggio per i cittadini dello Stato inviante, ed i visti o i documenti del caso alle persone che desiderano viaggiare nello Stato inviante;

e) Aiutare ed assitere i cittadini dello Stato inviante, sia individui che persone giuridiche;

f) Agire quale notaio e ufficiale di stato civile e in funzioni di simile natura, e assolvere certo funzioni di natura amministrativa purchè non vi sia nulla in contrario nelle leggi e nei regomenti dello Stato ricevente;

g) Salvaguardare gli interessi dei cittadini, sia individui che persone giuridiche, dello Stato inviante, in casi di successione mortis causa nel territorio dello Stato ricevente, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato ricevente;

h) Salvaguardare, nei limiti imposti dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente, gli interessi dei minori e delle altre persone prive della piena capacità che siano cittadini dello Stato inviante, particolarmente ove tali persone abbiano bisogno di tutela o curatela;

i) Secondo la prassi e le procedure valevoli dello Stato ricevente, rappresentare o ottenere opportuna rappresentanza per i cittadini dello Stato inviante dinanzi ai Tribunali e alle altre Autorità dello Stato ricevente, al fine di ottenere, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato ricevente, misure provvisorie per la tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, nei casi in cui, per assenza o per ogni altra ragione, tali cittadini non siano in grado al momento opportuno di assumere la difesa dei loro diritti ed interessi;

j) Trasmettere documenti giuridiziari o extra giudiziari ed eseguire rogatorie o richieste di raccogliere testimonianze per i Tribunali dello Stato inviante, secondo gli accordi internazionali in vigore, o, in assenza di tali accordi internazionali, in ogni maniera compatibile con le leggi e regolamenti dello Stato ricevente;

k) Esercitare i diritti di supervisione ed ispezione previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato inviante in relazione alle navi aventi la nazionalità dello Stato inviante e agli aeromobili registrati in detto Stato, ed in relazione ai loro equipaggi;

l) Prestare assistenza alle navi e agli aeromobili menzionati nella lettera K) di questo articolo ed ai loro equipaggi, ricevendo dichiarazioni circa il viaggio della nave, autenticando la carte della nave e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato ricevente, condurre indagini circa ogni incendente occorso durante il viaggio e sistemare vertenze di ogni genere tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai in quanto ciò possa essere autorizzato dalle leggi e regolamenti dello Stato inviante;

m) Svolgere ogni altra funzione affidata a uffici consolari dello Stato inviante che non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente, o alle quali lo Stato ricevente non faccia obiezione, o alle quali si faccia riferimento in accordi internazionali in vigore tra lo Stato ricevente e lo Stato inviante.

Articolo 6

Esercizio di funzioni consolari fuori del distretto consolare

Un ufficiale consolare può, in speciali circostanze con il consenso dello Stato ricevente, esercitare le funzioni fuori del suo distretto consolare.

Articolo 7

Esercizio di funzioni consolari in un terzo Stato

Lo Stato inviante può, dopo averne informato gli Stati interessati, affidare ad un ufficio consolare stabilito in un particolare Stato, l'esercizio di funzioni consolari in un'altro Stato, a meno che vi sia espressa obiezione da parte di uno degli Stati interessati.

Articolo 8

Esercizio di funzioni consolari per conto di un terzo Stato

Previa opportuna comunicazione allo Stato ricevente, un ufficio consolare dello Stato inviante può, a meno che lo Stato ricevente faccia obiezioni, esercitare funzioni consolari nello Stato ricevente per conto di un terzo Stato.

Articolo 9

Classi di capi di uffici consolari

1. I capi degli uffici consolari sono divisi in quattro classi e precisamente:

a) consoli generali;
b) consoli;
c) vice-consoli;
d) agenti consolari.

2. Il paragrafo I° di questo articolo non limita in alcun modo il diritto di ciascuna delle Parti contraenti di fissare la designazione degli ufficiali consolari diversi dai capi degli uffici consolari.

Articolo 10

Nomina e ammissione dei capi degli uffici consolari

1. I capi degli uffici consolari sono nominati dallo Stato inviante e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato ricevente.

2. Salvo le regolamentazioni della presente Convenzione, le formalità per la nomina e la ammissione dei capi di un ufficio consolare, sono determinate dalle leggi, regolamenti e usanze dello Stato inviante e dello Stato ricevente rispettivamente.

Articolo 11

Credenziali consolari o notifica della nomina

1. Il capo di un ufficio consolare sarà munito dallo Stato inviante di un documento, in forma di credenziali o strumento simile, redatto per ciascuna nomina, attestante la sua qualità e recante, come regola generale, le sue intere generalità, la categoria e la classe, il distretto consolare e la sede dell'ufficio consolare.

2. Lo Stato inviante trasmetterà le credenziali o altro simile strumento attraverso i canali diplomatici o altri appropriati al Governo dello Stato nel cui territorio il capo di un ufficio consolare deve esercitare le sue funzioni.

3. Se lo Stato ricevente accetta, lo Stato inviante può, invece delle credenziali o di simile strumento, mandare allo Stato ricevente una comunicazione contenente i dettagli di cui al paragrafo uno di questo articolo.

Articolo 12

L'exequatur

1. Il capo di un ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni a mezzo di una autorizzazione da parte dello Stato ricevente chiamata «*exsequatur*», qualsiasi sia la forma di tale autorizzazione.

2. Uno Stato che rifiuta di concedere un *exsequatur* non è obbligato a fornire allo Stato inviante motivazione di tale rifiuto.

3. Salvo quanto previsto agli articoli 13 e 15, il capo di un ufficio consolare non inizierà le sue funzioni finchè non abbia ricevuto l'*exsequatur*.

Articolo 13

Ammissione provvisoria di capi di uffici consolari

In attesa della consegna dello *exsequatur*, il capo di un ufficio consolare può essere ammesso in via provvisoria all'esercizio delle sue funzioni. In tal caso si applicheranno le norme della presente Convenzione.

Articolo 14

Notificazioni alle autorità del distretto consolare

Non appena il capo di un ufficio consolare è ammesso, anche in via provvisoria, all'esercizio delle sue funzioni lo Stato ricevente ne informerà immediatamente le autorità competente del distretto consolare. Si assicurerà altresì che siano prese le misure necessarie per mettere in grado il capo dello ufficio consolare di svolgere i compiti del suo ufficio e di usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 15

Esercizio temporaneo delle funzioni di capo di ufficio consolare

1. Se il capo di un ufficio consolare non è in grado di svolgere le sue funzioni o il posto di capo di ufficio consolare è vacante, un facente funzione di capo di ufficio può agire provvisoriamente quale capo di ufficio consolare.

2. Le intere generalità del facente funzione di capo di ufficio saranno comunicate o dalla missione diplomatica dello Stato inviante, o, se tale Stato non ha tale missione nello Stato ricevente, dal capo dell'ufficio consolare o, se questi non è in grado di farlo, da ogni autorità competente dello Stato inviante, al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente o alla autorità indicata da tale Ministero. Come regola generale questa comunicazione sarà fatta in anticipo. Lo Stato ricevente può fare la ammissione in qualità di facente funzione di capo di ufficio di una persona che non sia nè un agente diplomatico nè un ufficiale consolare dello Stato inviante nello Stato ricevente, subordinatamente al suo consenso.

3. Le competenti autorità dello Stato ricevente forniranno assistenza e protezione al facente funzione di capo dell'ufficio. Mentre egli è incaricato dell'ufficio, le norme della presente Convenzione si applicheranno a lui sulla stessa base del capo dell'ufficio consolare de quo. Lo Stato ricevente, comunque non sarà obbligato a concedere ad un facente funzione di capo di ufficio alcuna facilitazione, privilegio od immunità che il capo dello ufficio consolare goda solo subordinatamente a condizioni non soddisfatte dal facente funzione di capo di ufficio.

4. Quando, nella circostanze di cui al paragrafo I di questo articolo, un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato inviante nello Stato ricevente sia designato dallo stato inviante quale facente funzione di capo di ufficio egli continuerà, se lo Stato ricevente non fa obiezione, a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

Articolo 16

Precedenza tra i capi di uffici consolari

1. I capi di uffici consolari prenderanno rango in ciascuna classe secondo la data di concessione dell'*exequatur*».

2. Comunque, se il capo di un ufficio consolare prima di ottenere l'*exequatur* è ammesso all'esercizio delle sue funzioni in via provvisorio, la sua precedenza sarà determinata secondo la data della ammissione provvisoria: questa precedenza sarà mantenuta dopo la concessione dell'«*exequatur*».

3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di uffici consolari che abbiano ottenuto l'«*exequatur*» o la ammissione provvisoria alla stessa data sarà determinato secondo le date nelle quali le loro credenziali o simili strumenti o le comunicazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 11, sono state presentate allo Stato ricevente.

4. I facenti funzione di capi di ufficio verranno dopo tutti i capi di uffici consolari e, tra di loro, si gradueranno secondo le date in cui hanno assunto le funzioni quali facenti funzioni di capi di ufficio come indicato nelle comunicazioni date a norma del paragrafo 2 dell'articolo 15.

5. Gli ufficiali consolari onorari che sono capi di uffici consolari si porranno in ciascuna classe dopo i capi di uffici consolari di carriera, nell'ordine e secondo le regole previste nei paragrafi precedenti.

6. I capi di uffici consolari avranno la precedenza sugli ufficiali consolari che non abbiano tale stato.

Articolo 17

Compimento di atti diplomatici da parte di ufficiali consolari

1. In uno Stato nel quale lo Stato inviante non ha missione diplomatica e non è rappresentato dalla missione diplomatica di un terzo Stato, un ufficiale consolare può, con il consenso dello Stato ricevente, e senza alterare il proprio stato consolare, essere autorizzato a compiere atti diplomatici. Il compimento di tali atti da parte di un ufficiale consolare non gli conferirà alcun diritto di reclamare i privilegi e le immunità diplomatiche.

2. Un ufficiale consolare può, previa comunicazione indirizzata allo Stato ricevente, agire quale rappresentante dello Stato inviante in ogni organizzazione inter-governativa. Quando agisce in tale qualità, egli avrà diritto a godere di tutti i privilegi e le immunità concesse a tali rappresentanti dal diritto internazionale consuetudinario o da

accordi internazionali: comunque, rispetto allo svolgimento da parte sua di ogni funzione consolare, egli non avrà diritto ad alcuna immunità dalla giurisdizione più vasta di quella cui ha diritto un ufficiale consolare secondo la presente Convenzione.

Articolo 18

Nomina della stessa persona da parte di due o più Stati quale ufficiale consolare

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato ricevente, nominare la stessa persona quale ufficiale consolare in detto Stato.

Articolo 19

Nomina di membri del personale consolare

1. Salvo le previsioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato inviante può liberamente nominare i membri del personale consolare.

2. Le generalità complete, la categoria e la classe di tutti gli ufficiali consolari, all'infuori del capo di ufficio consolare, saranno comunicati dallo inviante Stato allo Stato ricevente in tempo sufficiente per consentire allo Stato ricevente, se così desidera, di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23.

3. Lo Stato inviante può, se richiesto dalle sue leggi e regolamenti richiedere allo Stato ricevente di concedere un'«*exequatur*» ad un ufficiale consolare diverso dal capo di ufficio consolare.

4. Lo Stato ricevente può, se richiesto dalle sue leggi e regolamenti, concedere un'«*exequatur*» ad un ufficiale consolare diverso dal capo, di un ufficio consolare.

Articolo 20

Limitazione del personale consolare

In assenza di un'accordo espresso relativo all'organico del personale consolare, lo Stato ricevente può richiedere che l'organico stesso sia contenuto in limiti da esso stato considerati ragionevoli e normali, tenuto conto delle circostanze e condizioni nel distretto consolare e delle necessità del particolare ufficio consolare.

Articolo 21

Precedenza tra ufficiali consolari di un ufficio consolare

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali consolari di un ufficio consolare ed ogni relativo cambiamento sarà comunicato dalla missione diplomatica dello Stato inviante o, se questo Stato non ha tale missione nello Stato ricevente, dal capo dell'ufficio consolare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente o alla autorità indicata da tale Ministero.

Articolo 22

Nazionalità degli ufficiali consolari

1. Gli ufficiali consolari, debbono in linea di principio, avere la nazionalità dello Stato inviante.

2. Gli ufficiali consolari non possono essere nominati tra le persona aventi la nazionalità dello Stato ricevente eccetto che con l'espresso consenso di questo Stato che può essere ritirato in qualsiasi momento.

3. Lo Stato ricevente può riservarsi lo stesso diritto in relazione ai cittadini di un terzo Stato che non siano anche cittadini dello Stato inviante.

Articolo 23

Persone dichiarate non gradite

1. Lo Stato ricevente può in ogni momento notificare allo Stato inviante che un ufficiale consolare è *persona non gradita* o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile. Nelle predette ipotesi lo Stato inviante, può - secondo il caso - o richiamare la persona interessata o far cessare le sue funzioni nell'ufficio consolare.

2. Se lo Stato inviante rifiuta o omette entro un termine ragionevole di tempo di assolvere ai suoi obblighi secondo il paragrafo 1 di questo articolo, lo Stato ricevente può, a seconda del caso, o ritirare

l'«*exequatur*» dalla persona interessata o cessare di considerarla quale membro del personale consolare.

3. Una persona nominata membro di un ufficio consolare può essere dichiarata inaccettabile prima dell'arrivo nel territorio dello Stato ricevente o, se già nello Stato ricevente, prima di iniziare i suoi compiti nell'ufficio consolare. In ciascuna di dette ipotesi lo Stato inviante ritirerà la sua nomina.

4. In tutti i casi menzionati nei paragrafi 1 e 3 di questo articolo lo Stato ricevente non è obbligato a fornire allo Stato inviante i motivi delle sue decisioni.

Articolo 24

Notifica allo Stato ricevente di nominare, arrivi e partenza

1. Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente, o l'Autorità designata da tale Ministero, sarà informata :

a) Della nomina di membri di un Ufficio consolare, del loro arrivo dopo la nomina all'Ufficio consolare, della loro definitiva partenza o della cessazione dalle loro funzioni e di ogni altro cambiamento che incida sul loro Status che possa avvenire nel corso del loro servizio presso l'ufficio consolare.

b) Dell'arrivo e della definitiva partenza di una persona appartenente alla famiglia di un membro dell'Ufficio consolare facente parte del suo nucleo famigliare e, quando opportuno del fatto che una persona diviene o cessa di essere un tale membro della famiglia.

c) Dell'arrivo e della definitiva partenza di membri del personale privato e, quando del caso, della fine del loro servizio come tali.

d) Dell'assunzione e di licenziamento di persone residenti nello Stato ricevente quali membri di un ufficio consolare o quali membri del personale privato aventi diritti a privilegi ed immunità.

2. Quando possibile dovrà anche essere data preventiva comunicazione di arrivi e definitive partenze.

Sezione II Fine di funzioni consolari

Articolo 25

Termine delle funzioni di un membro di un ufficio consolare

Le funzioni di un membro di un ufficio consolare termineranno *inter alia :*

a) Su comunicazione dello Stato inviante allo Stato ricevente che le sue funzioni sono terminate;

b) Su ritiro dell'*exequatur;*

c) Su comunicazione dallo Stato ricevente allo Stato inviante che lo Stato ricevente ha cessato di considerarlo quale membro del personale consolare.

Articolo 26

Partenza dal territorio dello Stato ricevente

Lo Stato ricevente, anche in caso di conflitto armato, concederà ai membri dell'ufficio consolare e ai membri del personale privato, che non siano cittadini dello Stato ricevente, e ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo famigliare, a precindere dalla nazionalità, il tempo necessario e le facilitazioni per permettere loro di preparare la partenza e di partire al più presto possibile dopo la cessazione delle funzioni dei membri interessati. In particolare, in caso di necessità, porrà a loro disposizione necessari mezzi di trasporto per loro e le loro proprietà, ad eccezione delle proprietà acquistate nello Stato ricevente la cui esportazione sia vietata al momento della partenza.

Articolo 27

Protezione di locali consolari ed archivi e degli interessi dello Stato inviante in circostanze eccezionali

1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati :

a) Lo Stato ricevente, anche in caso di conflitto armato, rispetterà e proteggerà i locali consolari nonchè la proprietà dell'ufficio consolare e gli archivi consolari;

b) Lo Stato inviante può affidare la custodia di locali consolari, con le proprietà ivi contenute e gli archivi consolari, ad un terzo Stato gradito dallo Stato ricevente;

c) Lo Stato inviante può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini ad un terzo Stato gradito dallo Stato ricevente.

2. In caso di chiusura temporaneo o permanente di un ufficio consolare si applicheranno le norme di cui al sttoparagrafo a) del paragrafo 1 di questo articolo. Inoltre :

a) Se lo Stato inviante sebbene non rappresentato nello Stato ricevente da una missione diplomatica, ha un altro ufficio consolare nel territorio di questo Stato, a questo ufficio consolare può essere affidata la custodia dei locali dell'ufficio consolare che è stato chiuso, insieme con la proprietà ivi contenuta e gli archivi consolari e, con il consenso dello Stato ricevente, l'esercizio di funzioni consolari nel distretto di questo ufficio consolare; oppure:

b) Se lo Stato inviante non ha missione diplomatica nè altro Ufficio consolare nello Stato ricevente, si applicheranno le norme dei sottoparagrafi b e c del paragrafo 1 di questo articolo.

CAPITOLO II FACILITAZIONI PRIVILEGI E IMMUNITA' RELATIVE AD UFFICI CONSOLARI, UFFICIALI DI CARRIERA CONSOLARI ED ALTRI MEMBRI DI UN UFFICIO CONSOLARE

Sezione I Facilitazioni, privilegi e immunità relative ad un ufficio consolare

Articolo 28

Facilitazioni per il lavoro di un ufficio consolare

Lo Stato ricevente accorderà piene facilitazioni per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 29

Uso della bandiera è dello stemma nazionale

1. Lo Stato inviante avrà diritto all'uso della sua bandiera e dello stemma nazionale nello Stato ricevente secondo le norme di questo articolo.

2. La bandiera nazionale dello Stato inviante può essere inalzata, e il suo stemma esposto, sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare ed alla porta di esso, sulla residenza del capo di un ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto usati per affari di ufficio.

3. Nell'esercizio del diritto accordato da questo articolo si avrà riguardo alle Leggi, Regolamenti ed usi dello Stato ricevente.

Articolo 30

Sistemazione

1. Lo Stato ricevente faciliterà l'acquisto sul suo territorio, secondo le sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato inviante dei locali necessari per il suo ufficio consolare oppure assiterà quest'ultimo nell'ottenere sistemazione in qualche altro modo.

2. Parimenti, quando necessario, assiterà l'ufficio consolare nell'ottenere conveniente sistemazione per i suoi membri.

Articolo 31

Inviolabilità dei locali consolari

1. I locali consolari saranno inviolabili nei limiti previsti da questo articolo.

2. Le Autorità dello Stato ricevente non entreranno in quella parte dei locali consolari che è usata esclusivamente ai fini del lavoro dell'Ufficio Consolare, eccetto che con il consenso del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato o del capo della missione diplomatica dello Stato inviante. Il consenso del capo dell'ufficio consolare, può, comunque, essere presunto in caso di incendio o di altro disastro che richieda pronta azione protettiva.

3. Salvo le previsioni del paragrafo 2 di quest'articolo, lo Stato ricevente è obbligato a prendere le opportune misure per proteggere i locali consolari contro ogni intrusione o danno e per evitare ogni disturbo della pace dell'ufficio consolare o offesa alla sua dignità.

4. I locali consolari, il mobilio, la proprietà dell'ufficio consolare ed i suoi mezzi di trasporto saranno immuni da ogni forma di requisizione per fini di difesa nazionale o di pubblica utilità. Se l'espropriazione è necessaria per tali fini, tutte le possibili misure saranno prese per evitare impedimenti all'esercizio delle funzioni consolari e una pronta, adeguata ed effettiva indennità sarà pagata allo Stato inviante.

Articolo 32

Esenzione dalla tassazione di locali consolari

1. I locali consolari, e la residenza del capo dell'ufficio consolare di carriera, dei quali sia proprietario o affittuario lo Stato inviante o chiunque agisca per suo conto, saranno esenti da ogni e qualsiasi diritto e tassa nazionale, regionale o municipale, eccettuate quelle che rappresentano il pagamento di specifici servizi resi.

2. L'esenzione dalla tassazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applicherà a detti diritti e tasse se, secondo la legge dello Stato ricevente, essi sono dovuti dalla persona che ha contrattato con lo Stato inviante o con la persona che agisce per suo conto.

Articolo 33

Inviolabilità degli archivi e documenti consolari

Gli archivi e i documenti consolari saranno inviolabili in ogni tempo e dovunque si trovino.

Articolo 34

Libertà di movimento

Salvo le leggi e regolamenti concernenti zone l'entrata nelle quali è proibita o regolata per ragione di sicurezza nazionale, lo Stato ricevente assicurerà libertà di movimento e viaggio nel suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.

Articolo 35

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato ricevente premetterà e proteggerà la libertà di comunicazione da parte dell'ufficio consolare per fini ufficiali. Nel comunicare con il Governo dello Stato inviante, la missione diplomatica o con altri uffici consolari dovunque situati, l'ufficio consolare può usare tutti i mezzi appropriati, inclusi corrieri diplomatici o consolari, valigie diplomatiche o consolari e messaggi in codici o cifrario. Comunque l'ufficio consolare può installare ed usare una trasmittente senza fili solo con il consenso dello Stato ricevente.

2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare sarà inviolabile Corrispondenza ufficiale significa tutta la corrispondenza che ha riferimento all'ufficio consolare e alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non sarà aperta nè trattenuta. Tuttavia, se le competenti autorità dello Stato ricevente hanno serie ragioni per ritenere che la valigia contiene cose diverse dalla corrispondenza documenti o articoli di cui al paragrafo 4 di questo Articolo, esse possono richiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dallo Stato inviante. Se tale richiesta viene rifiutata dalle autorità dello Stato inviante la valigia sarà restituita al suo posto di origine.

4. I pacchi costituenti la valigia consolare avranno visibili esterni segni del loro carattere e possono contenere solo corrispondenza ufficiale e documenti o articoli intesi esclusivamente per uso ufficiale.

5. Il corriere consolare sarà munito di un documento ufficiale indicante il suo stato e il numero dei pacchi che costituiscono la valigia consolare. Eccetto che con il consenso dello Stato ricevente, egli non sarà un cittadino dello Stato ricevente, nè, a meno che non sia cittadino dello Stato inviante, un residente permanente dello Stato ricevente. Nell'espletamento delle sue funzioni egli sarà protetto dallo Stato ricevente. Egli avrà l'inviolabilità personale e non sarà soggetto ad alcuna forma di arresto o detenzione.

6. Lo Stato inviante, le sue missioni diplomatiche ed i suoi uffici consolari possono designare corrieri consolari *ad hoc*. In tali casi le previsioni del paragrafo 5 di questo articolo si applicheranno eccetto

che le immunità ivi menzionate cesseranno non appena un corriere abbia consegnato al ricevitore la valigia consolare a lui affidata.

7. Una valigia consolare può essere affidata al capitano di una nave o di un aereo commerciale che deve sbarcare in un autorizzato porto di entrata. Egli sarà munito di un documento ufficiale indicante il numero dei pacchi costituenti la valigia, ma egli non sarà considerato come un corriere consolare. Per accordi con la competente autorità locale, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a ritirare la valigia direttamente e liberamento dal capitano della nave o dell'aereo.

Articolo 36

Comunicazioni e contatti con i cittadini dello Stato inviante

1. Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consolari in relazione ai cittadini dello Stato inviante:

a) Gli ufficiali consolari saranno liberi di comunicare con i cittadini dello Stato inviante e di avere contatti con loro. I cittadini dello Stato inviante avranno la stessa libertà per le comunicazioni e contatti con gli ufficiali consolari dello Stato inviante;

b) A sua richiesta, le competenti autorità dello Stato ricevente informeranno senza ritardo, l'ufficio consolare dello Stato inviante se, entro il distretto consolare un cittadino di detto Stato è arrestato o detenuto in custodia in attesa di processo o detenuto in qualsiasi maniera. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata, in prigione o in custodia, sarà parimenti trasmessa dalle dette autorità senza ritardo. Le dette autorità informeranno l'interessato senza ritardo dei suoi diritti secondo questo sotto paragrafo;

c) Gli ufficiali consolari avranno il diritto di visitare un cittadino dello Stato inviante che sia in prigione o in custodia, di conversare e di corrispondere con lui e di prendere accordi per la sua difesa. Essi avarnno anche il diritto di visitare ogni cittadino dello Stato inviante che si trovi in prigione o detenzione nel loro distretto in esecuzione di una sentenza. Tuttavia gli ufficiali consolari si asterranno dal prendere alcuna iniziativa per conto del cittadino, che sia in prigione o custodia, se egli espressamente si oppone a tale azione.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 di questo articolo saranno esercitati in conformità delle leggi e regolamenti dello Stato ricevente salva la limitazione comunque che le dette leggi e regolamenti debbono permettere di dare piena esecuzione ai fini per i quali si intendono accordati i diritti in questo articolo.

Articolo 37

Informazioni in caso di morte, tutela, curatela naufragi o incidenti aerei

Se importanti informazioni sono in possesso delle competenti autorità dello Stato ricevente, tali autorità avranno il dovere:

a) In caso di morte di un cittadino dello Stato inviante, di informare senza ritardo l'ufficio consolare nel cui distretto la morte si è verificata;

b) Di informare il competente ufficio consolare, senza ritardi, di ogni caso in cui la nomina di un tutore o di un curatore appaia essere nell'interesse di un minore o di altra persona senza piena capacità che sia cittadino dello Stato inviante. Il fornire tali informazioni sarà comunque senza pregiudizio all'opera delle leggi e regolamenti dello Stato ricevente relative a tali nomine;

c) Se una nave, avente la nazionalità dello Stato inviante, naufraga o si arena nel mare territoriale o in acque interne dello Stato ricevente, o se un aeromobile registrato nello Stato inviante patisce un incidente nel territorio dello Stato ricevente, di informare senza ritardo l'ufficio consolare più vicino al luogo del sinistro.

Articolo 38

Comunicazioni con le autorità dello Stato ricevente

Nell'esercizio delle loro funzioni gli ufficiali consolari possono rivolgersi:

a) Alle competenti autorità locali del loro distretto consolare;

b) Alle competenti autorità centrali dello Stato ricevente se ed in quanto ciò sia consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente o da applicabili accordi internazionali.

Articolo 39

Diritti e spese consolari

1. L'ufficio consolare può riscuotere nel territorio dello Stato ricevente i diritti e le spese previste dalle leggi e regolamenti dello Stato inviante per atti consolari.

2. Le somme riscosse in forma di diritti e sepese di cui al paragrafo primo di questo articolo e le ricevute per tali diritti e spese saranno esenti da ogni imposta e tassa nello Stato ricevente.

Sezione II Facilitazione, privilegi ed immunità relative a ufficiali consolari di carriera ed altri membri di un ufficio consolare

Articolo 40

Protezione degli ufficiali consolari

Lo Stato ricevente tratterrà gli ufficiali consolari con il dovuto rispetto e prenderà tutte le misure appropriate per prevenire ogni attacco allo loro persona, libertà o prestigio.

Articolo 41

Inviolabilità personale degli ufficiali consolari

1. Gli ufficiali consolari non saranno soggetti ad arresto o detenzione preventiva, eccetto il caso di grave reato ed a seguito di decisione da parte della competente autorità giudiziaria.

2. Eccetto nel caso specificato nel paragrafo 1 di questo articolo gli ufficiali consolari non potranno essere soggetti ad arresto, od altra forma di restrizione della loro libertà personale, salvo che in esecuzione di una definitiva decisione giudiziaria.

3. Se viene instaurato un procedimento penale contro un ufficiale consolare, questi deve apparire davanti alle competenti autorità. Tuttavia il procedimento sarà condotto con il rispetto a lui dovuto per ragione del suo ufficio e, eccetto il caso specificato nel paragrafo 1

di questo articolo, in maniera tale da intralciare in meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 di questo articolo, è divenuto necessario detenere un ufficiale consolare, il procedimento contro di lui sarà promosso con il minimo ritardo.

Articolo 42

Comunicazione di arresto, detenzione o accusa

Nel caso di arresto o detenzione in attesa di processo di un membro del personale consolare o di un procedimento penale instaurato contro di lui, lo Stato ricevente ne avviserà prontamente il capo dell'ufficio consolare. Se quest'ultimo fosse lui stesso oggetto di tali misure, lo Stato ricevente ne informerà lo Stato inviante tramite i canali diplomatici.

Articolo 43

Immunità dalla giurisdizione

1. Gli ufficiali consolari e gli impiegati consolari non saranno soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato ricevente rispetto agli atti compiuti nell'esercizio di funzioni consolari.

2. Il disposto del paragrafo 1 di questo articolo non si applicherà comunque riguardo ad una azione civile che:

a) Sorga da un contratto concluso da un ufficiale consolare o da un impiegato consolare nel quale egli non abbia agito espressamente o implicitamente come un agente dello Stato inviante;

b) Da un terzo per danni causati da un'incidente nello stato ricevente causato da un veicolo, nave o aeromobile.

Articolo 44

Obbligo di prestare testimonianza

1. I membri di un ufficio consolare possono essere citati come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari o amministrativi. Un impie-

gato consolare o un membro del personale di servizio non potranno rifiutare di prestare testimonianza eccetto che nel caso menzionato nel paragrafo 3 di questo articolo. Se un ufficiale consolare rifiutasse di far ciò, nessuna misura coercitiva o multa può essergli applicata.

2. L'autorità che richiede la testimanianza di un ufficiale consolare eviterà interferenze con lo svolgimento delle sue funzioni. Potrà, quando possibile, raccogliere tale testimonianza nella sua residenza o presso l'ufficio consolare o accettare da lui una dichiarazione scritta.

3. I membri di un ufficio consolare non sono obbligati a prestare testimonianza in materie connesse con l'esercizio delle loro funzioni o ad esibire corrispondenza ufficiale e documenti con le stesse connessi. Essi hanno altresì il diritto di rifiutare di prestare ufficio in qualità di esperti della legge dello Stato inviante.

Articolo 45

Eccezione di privilegi e immunità

1. Lo Stato inviante può eccepire, rispetto ad un membro dell'ufficio consolare, i privilegi e le immunità di cui agli artt. 41, 43 e 44.

2. L'eccezione in tutti i casi sarà espressa, salvo per quanto stabilito nel paragrafo tre di questo articolo e sarà comunicata per iscritto allo Stato ricevente.

3. L'instaurazione di un procedimento da parte di un ufficiale consonlare o di un impiegato consolare in una materia nella quale egli possa godere dell'immunità dalla giurisdizione secendo lo articolo 43, gli impedirà di invocare l'immunità dalla giurisdizione rispetto ad ogni domanda di convenzionale connessa con la domanda principale.

4. L'eccezione di immunità dalla giurisdizione ai fini di procedimenti civili o amministarativi non s intenderà implicare la eccezione di immunità dalle misure di esecuzione derivanti dalla decisione giudiziale: rispetto a tali misure occorrerà una nuova eccezione.

Articolo 46

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dai permessi di residenza

1. Gli ufficiali consolari, impiegati consolari e i membri delle loro famiglie facenti parte del loro nucleo famigliare, saranno esenti da tut-

ti gli obblighi secondo le leggi e regolamenti dello Stato ricevente per quanto riguarda la registrazione degli stranieri e i permessi di residenza.

2. Il disposto del paragrafo 1 di questo articolo non si applicherà comunque, a quegli impiegati consolari che non siano impiegati permanenti dello Stato inviante o che abbiano una occupazione privata retribuita nello Stato ricevente e a nessun membro della famiglia di un tale impiegato.

Articolo 47

Esenzione dai permessi di lavoro

1. I membri dell'ufficio consolare saranno esenti, rispetto ai servizi resi per lo Stato inviante, da ogni obbligo relativo ai permessi di lavoro imposto dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente concernenti l'impiego di lavoratori stranieri.

2. I membri del personale privato degli ufficiali consolari e degli impiegati consolari saranno esenti, se non hanno altra proficua occupazione nello Stato ricevente, dagli obblighi di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

Articolo 48

Esenzione dalle assicurazioni sociali

1. Salvo il disposto del paragrafo 3 di questo articolo, i membri dell'Ufficio consolare riguardo ai servizi da loro resi per lo Stato inviante, e i membri delle loro famiglie facenti parte del loro nucleo famigliare, saranno esenti dalle disposizioni in materia di sicurezza sociale in vigore nello Stato ricevente.

2. L'estenzione prevista nel paragrafo 1 di questo articolo si applicherà anche ai membri del personale privato che siano esclusivamente al servizio dei membri dell'ufficio consolare, a condizione:

a) Che essi non siano cittadini o residenti permanentementi dello Stato ricevente;

b) Che essi siano coperti dalle disposizioni per la sicurezza sociale in vigore nello Stato inviante o in un terzo Stato.

3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone alle quali non si applica l'esenzione prevista dal paragrafo 2 di questo articolo osserveranno gli obblighi che le norme sulla assicurazione sociale dello Stato ricevente impongono ai datori di lavoro.

4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo non preclude la partecipazione volontaria al sistema di sicurezza sociale dello Stato ricevente, purchè tale partecipazione sia permessa da detto Stato.

Articolo 49

Esenzione dalla cessazione

1. Gli ufficiali consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro famiglie facenti parte del loro nucleo famigliare saranno esenti da tutte le imposte e tasse, personali o reali, nazionali, regionali o municipali, eccettuato :

a) Tasse indirette che siano normalmente incorporate nel prezzo di beni o servizi;

b) Imposte e tributi su proprietà immobiliari private situate nel territorio dello Stato ricevente, salvo il disposto dell'articolo 32;

c) Imposte e tasse di trasferimento su proprietà immobiliari, successioni o eredità percepite dallo Stato ricevente, salvo il disposto del paragrafo b dell'art. 51;

d) Imposte tributi e tasse sul reddito privato, incluso il reddito da capitali, aventi fonte nello Stato ricevente e tasse sui capitali relative agli investimenti in imprese commerciali o finanziarie nello Stato ricevente;

e) Tasse percepite per specifici servizi resi;

f) Diritti di registrazione, spese giudiziarie o tasse di certificazione, imposte di ipoteca, salvo il disposto dell'art. 32.

2. I membri del personale di servizio saranno esenti dalle tasse e diritti sui salari che ricevono per i loro servizi.

3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui salari o stipendi non sono esenti dalla tassa sul reddito nello Stato rice-

vente, osserveranno gli obblighi che la legge e i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in relazione alla riscossione della tassa sul reddito.

Articolo 50

Esenzione dai diritti doganali e ispezione

1. Lo Stato ricevente, in accordo con le leggi e regolamenti da esso adattati, permetterà l'entrata e concederà l'esenzione da tutti i diritti, tasse e imposte doganali, eccettuate quelle relative al deposito, certificazione e simili su :

a) Articoli per l'uso ufficiale per l'ufficio consolare;

b) Articoli di uso personale di un ufficiale consolare o di membri della sua famiglia facenti parte del suo nucleo famigliare, inclusi gli articoli di prima sistemazione. Gli articoli di consumo non eccederanno le quantità necessarie per la diretta utilizzazione da parte delle persone interessate.

2. Gli impiegati consolari godranno dei privilegi e delle esenzioni specificate nel paragrafo 1 di questo articolo in relazione agli articoli importati all'epoca della prima sistemazione.

3. I bagagli personali al seguito di ufficiali consolari e membri delle loro famiglie facenti parte del loro nucleo famigliare, saranno esenti da ispezione. Potranno essere ispezionati solo se vi sia serio motivo per ritenere che contengano articoli diversi da quelli menzionati nel sottoparagrafo b) del paragrafo 1 di questo articolo, o articoli la cui esportazione o importazione sia proibita dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente o che siano soggetti a legale quarantena. Tale ispezione sarà effettuata alla presenza dell'ufficiale consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 51

Proprietà di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia facente parte del suo nucleo famigliare, lo Stato ricevente :

a) Permetterà l'esportazione delle proprietà mobili del defunto, ad eccezione di quelle proprietà acquistate nello Stato ricevente la cui esportazione sia proibita al momento della morte;

b) Non imporrà tasse di successione o di eredità, nazionali, regionali o municipali e diritti di trasferimento su proprietà mobili la cui presenza nello Stato ricevente era dovuta esclusivamente alla presenza in detto Stato del defunto quale membro dell'ufficio consolare o quale membro della famiglia di un membro dell'ufficio consolare.

Articolo 52

Esenzione da servizi e contributi personali

Lo Stato ricevente esenterà i membri dell'ufficio consolare e i membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo famigliare da tutti i servizi personali, da tutti gli uffici pubblici di qualsiasi genere e dagli obblighi militari ivi compresi quelli relativi alle requisizioni, contributi miltari e obblighi di alloggiamento.

Articolo 53

Inizio e fine dei privilegi ed immunità consolari

1. Ogni membro dell'ufficio consolare godrà dei privilegi ed immunità previsti nella presente Convenzione dal momento in cui entra nel territorio dello Stato ricevente per recarsi a prendere possesso nel suo ufficio o, se già nel suo territorio, dal momento in cui inizia le funzioni nell'ufficio consolare.

2. I membri della famiglia di un membro di un ufficio consolare facenti parte del suo nucleo famigliare e i membri del suo personale privato, riceveranno i privilegi e le immunità previste nella presente Convenzione dalla data dalla quale esso membro gode i privilegi e le immunità secondo il paragrafo 1 di questo articolo o dalla data del loro ingresso nel territorio dello Stato ricevente o dalla data in cui diventano un membro di detta famiglia o del personale privato, qualsiasi di queste ipotesi si verifichi per ultimo.

3. Quando le funzioni di un membro di un ufficio consolare vengono a cessare i suoi privilegi ed immunità e quelli dei membri della sua famiglia facenti parte del nucleo famigliare o di un membro del suo personale privato, cesseranno di norma al momento in cui la persona interessata lascia lo Stato ricevente o allo spirare di un periodo ragionevole per fare ciò, a seconda di quale ipotesi si verifichi per prima, ma sussiteranno fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. Nel caso delle persone di cui al paragrafo 2 di questo articolo, i loro privilegi ed immunità avranno termine quando essi cessano di appartenere al nucleo famigliare o di essere al servizio di un membro dell'ufficio consolare, purchè comunque, se tale persona intende lasciare lo Stato ricevente entro un ragionevole periodo di tempo, i privilegi e le immunità sussistano fino al momento di tale partenza.

4. Comunque, riguardo agli atti compiuti da un ufficiale consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continuerà a sussistere senza limiti di tempo.

5. Nel caso di morte di un membro di un ufficio consolare, i membri della sua famiglia, facenti parte del nucleo famigliare continueranno a godere i privilegi e le immunità loro accordate finchè lasceranno lo Stato ricevente o fino allo spirare di un ragionevole periodo di tempo per far ciò, asseconda della ipotesi che si verifichi per prima.

Articolo 54

Obblighi degli Stati terzi

1. Se un ufficiale consolare attraversa o si trova nel territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto se era necessario, mentre si reca a prendere possesso o ritorna al suo ufficio o mentre ritorna allo Stato inviante, lo Stato terzo gli accorderà tutte le immunità previste dagli altri artt. della presente Convenzione che possano assicurare il suo transito o ritorno. La stessa norma si applicherà nel caso di tutti i membri della sua famiglia facente parte del nucleo famigliare che godono di tali privilegi ed immunità, che accompagnino l'ufficiale consolare o che viaggino separatamente per raggiungerlo o per ritornare nello Stato inviante.

2. In circostanze simili a quelle specificate nel paragrafo 1 di questo articolo gli Stati terzi non intralceranno il transito attraverso il

territorio di altri membri dell'ufficio consolare o di membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo famigliare.

3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e, alle altre comunicazioni ufficiali in transito, inclusi i messaggi in codice o cifra, la stessa libertà e protezione che lo Stato ricevente è obbligato a concedere secondo la presente Convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari ai quali è stato concesso un visto, se esso era necessario, e alle valigie consolari in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato ricevente è tenuto ad accordare secondo la presente Convenzione.

4. Gli obblighi degli Stati terzi secondo i paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo si applicheranno anche alle persone rispettivamente menzionate in detti paragrafi e alle comunicazioni ufficiali ed alle valigie consolari la cui presenza nel territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore.

Articolo 55

Rispetto delle leggi e regolamenti dello Stato ricevente

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunità, è dovere di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità rispettare le leggi e regolamenti dello Stato ricevente. Essi hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di detto Stato.

2. I locali consolari non saranno usati in maniera alcuna incompatibile con l'esercizio di funzioni consolari.

3. Il disposto del paragrafo 2 di questo articolo non escludera la possibilità che uffici di altre istituzioni o agenzie siano installati in parte dell'edificio in cui hanno sede i locali consolari, purchè i locali a loro assegnati siano separati da quelli usati dall'ufficio consolare. In tal caso i detti uffici non saranno considerati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte dei locali consolari.

Articolo 56

Assicurazione contro danni a terzi

I membri dell'ufficio consolare si conformeranno a tutte le norme imposte dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente riguardo

all'assicurazione contro i danni a terzi sorgenti dall'uso di ogni veicolo, imbarcazione o aeromobile.

Articolo 57

Norme speciali concernenti impiego privato retribuito

1. Gli ufficiali consolari di carriera non svolgeranno per profitto personale alcuna attività professionale o commerciale nello Stato ricevente.

2. I privilegi e le immunità previste in questo capitolo non saranno accordate :

a) Agli impiegati consolari o ai membri del personale di servizio che svolgono la occupazione privata retribuita nello Stato ricevente;

b) Ai membri della famiglia di una persona citata nel sottoparagrafo a) di questo paragrafo o ai membri del suo personale privato;

c) Ai membri della famiglia di un membro dell'ufficio consolare se essi hanno una occupazione privata retribuita nello Stato ricevente.

CAPITOLO III REGIME RELATIVO AGLI UFFICIALI CONSOLARI ONORARI E AGLI UFFICI CONSOLARI CAPEGGIATI DA' TALI UFFICIALI

Articolo 58

Norme generali relative alle facilitazioni privilegi ed immunità

1. Gli artt. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, paragrafo 3 dell'art. 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'art. 55 si applicheranno agli uffici consolari diretti da un ufficiale consolare onorario. Inoltre le facilitazioni, i privilegi e le immunità di tali uffici consolari saranno governati dagli artt. 59, 60, 61 e 62.

2. Gli artt. 42 e 43, il paragrafo 3 dell'art. 44, gli artt. 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'art. 55 si applicheranno agli ufficiali consolari onorari. Inoltre le facilitazioni, i privilegi e le immunità di tali ufficiali consolari saranno governati dagli artt. 63, 64, 65, 66 e 67.

3. I privilegi e le immunità previste nelle presente Convenzione non saranno accordate ai membri della famiglia di un ufficiale consolare onorario o agli impiegati consolari in servizio ad un ufficio consolare retto da un ufficiale consolare onorario.

4. Lo scambio di valigie consolari tra due uffici consolari retti da ufficiali consolari onorari in Stati differenti non sarà consentito senza il permesso dei due Stati riceventi interessati.

Articolo 59

Protezione dei locali consolari

Lo Stato ricevente prenderà le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un ufficio consolare retto da un ufficiale consolare onorario contro ogni instrusione o danno e per prevenire ogni disturbo della pace dell'ufficio consolare od offesa alla sua dignità.

Aritcolo 60

Esenzione dalla tassazione dei locali consolari

1. I locali consolari di un ufficio consolare retto da un ufficiale consolare onorario dei quali lo Stato inviante sia proprietario o affittuario saranno esenti da ogni diritto e tassazione nazionale, regionale, o municipale, eccetto che per quelle che rappresentano il pagamento di specifici servizi resi.

2. L'esenzione dalla tassazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applicherà a tali tasse e diritti se, secondo le leggi e regolamenti dello Stato ricevente, essi sono dovuti dalla persona che ha contrattato con lo Stato inviante.

Articolo 61

Inviolabilità degli archivi e documenti consolari

Gli archivi e i documenti consolari di un ufficio consolare gui-

dato da un ufficiale consolare onorario saranno inviolabili in ogni momento e dovunque essi si trovino, purchè essi siano tenuti separati dalle altre carte e documenti ed in particolare dalla corrispondenza privata del capo dell'ufficio consolaree di ogni persona che lavora con lui, e dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.

Articolo 62

Esenzione dai diritti doganali

Lo Stato ricevente permetterà, in accordo con le leggi e regolamenti da esso adottati, l'entrata, e permetterà l'esenzione da tutti i diritti doganali, tasse e relative spese, diverse da quelle per magazzinaggio, certificazione e simili, dei seguenti artt. purchè essi siano per uso ufficiale dell'ufficio consolare guidato da un ufficiale consolare onorario: stemmi, bandiere e insegne, timbri e sigilli, libri, stampati ufficiali, mobili di ufficio, attrezzatura di ufficio e simili forniti da o a richiesta dello Stato inviante all'ufficio consolare.

Articolo 63

Procedimenti penali

Se un procedimento penale è promosso contro un ufficiale consolare onorario egli deve apparire davanti alle competenti autorità. Tuttavia il procedimento sarà condotto con il rispetto a lui dovuto in ragione della sua posizioine ufficiale e, salvo quando egli è in stato di arresto o detenzione, in maniera da intralciare il minimo possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando è necessario trattenere in stato di detenzione un ufficiale consolare onorario il procedimento contro di lui sarà iniziato con il minimo ritardo.

Articolo 64

Protezione degli ufficiali consolari onorari

Lo Stato ricevente ha l'obbligo di accordare all'ufficiale consolare

onorario la protezione che possa essere richiesta in ragione della sua posizione ufficiale.

Articolo 65

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e permessi di residenza

Gli ufficiali consolari onorari, con l'eccezione di quelli che svolgono per profitto personale una attività professionale o commerciale nello Stato ricevente, saranno esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente in relazione alla registrazione degli stranieri ed ai permessi di residenza.

Articolo 66

Esenzione dalla tassazione

Un ufficiale consolare onorario sarà esente da tutte le imposte e tasse sulla renumerazione ed emolumenti che egli riceve dallo Stato inviante in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 67

Esenzione da servizi e contribuzioni personali

Lo Stato ricevente esenterà gli ufficiali consolari onorari da tutti i servizi personali e da tutti i servizi pubblici di ogni genere nonchè dagli obblighi militari ivi compresi quelli relativi a requisizioni, contributi militari e obblighi di alloggiamento.

Articolo 68

Carattere volontario della istituzione di ufficiali consolari onorari

Ogni Stato è libero di decidere se nominare o ricevere ufficiali consolari onorari.

CAPITOLO IV NORME GENERALI

Articolo 69

Agenti consolari che non sono capi di uffici consolari

1. Ogni Stato è libero di decidere se stabilire o ammettere agenzie consolari tenute da agenti consolari non designati quali capi di uffici consolari dallo Stato inviante.

2. Le condizioni alle quali le agenzie consolari citate nel paragrafo 1 di questo articolo possono svolgere le loro funzioni e i privilegi e le immunità che possono essere godute dagli agenti consolari incaricati di esse, saranno determinate da accordi tra lo Stato inviante e lo Stato ricevente.

Articolo 70

Esercizio di funzioni consolari da parte di missioni diplomatiche

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, per quanto consentito dal testo, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri di una missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o altrimenti incaricati per l'esercizio delle funzioni consolari della missione, saranno comunicati al Ministero per gli Affari Esteri dello Stato ricevente o all'autorità designata da tale Ministero.

3. Nell'esercizio di funzioni consolari una missione diplomatica può rivolgersi :

a) Alle autorità locali del distretto consolare;

b) Alle autorità centrali dello Stato ricevente se ciò è consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente o da pertinenti accordi internazionali.

4. I privilegi e le immunità dei membri di una missione diplomatica di cui al paragrafo 2 di questo articolo continueranno ad essere governati dalle norme di diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Articolo 71

Cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente

1. Eccetto per quanto concerne ulteriori facilitazioni, privilegi ed immunità che possono essere concesse dallo Stato ricevente, gli ufficiali consolari che sono cittadini o residenti permanentemente nello Stato ricevente godranno solo di immunità dalla giurisdizione e l'inviolabilità personale rispetto agli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, e i privilegi previsti nel paragrafo 3 dell'art. 44. Per quanto concerne questi ufficiali consolari lo Stato ricevente sarà parimenti tenuto agli obblighi previsti nell'art. 42. Se un procedimento penale è promosso nei confronti di un tale ufficiale consolare, il procedimento sarà condotto, eccetto quando egli sia detenuto, in maniera tale da non impedire l'esercizio delle funzioni consolari per quanto è possibile.

2. Gli altri membri dell'ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti nello Stato ricevente e i membri delle loro famiglie, come pure i membri delle famiglie degli ufficiali consolari di cui al paragrafo 1 di questo articolo godranno le facilitazioni, i privilegi e le immunità solo in quanto esse siano concesse dallo Stato ricevente. Quei membri delle famiglie dei membri dell'ufficio consolare e quei membri del personale privato che sono essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente, godranno parimenti le facilitazioni, i privilegi e le immunità solo in quanto essi siano concesse dallo Stato ricevente. Lo Stato ricevente comunque eserciterà la sua giurisdizione su queste persone in maniera tale da non danneggiare indebitamente lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio consolare.

Articolo 72

Non discriminazione

1. Nell'applicare le norme della presente Convenzione lo Stato ricevente nón farà discriminazioni tra Stati.

2. Comunque non s'intenderà darsi il caso di discriminazione :

a) Quando lo Stato ricevente applichi qualcuna delle norme della

presente Convenzione restrittivamente a causa della applicazione restrittiva di tale norma ai suoi uffici consolari nello Stato ricevente;

b) Quando per uso o per accordo gli Stati si estendono reciprocamente un trattamente più favorevole di quello richiesto dalle norme della presente Convenzione.

Articolo 73

Relazioni tra la presente Convenzione ed altri accordi internazionali

1. Le norme della presente Convenzione non influiranno su altri accordi internazionali in vigore tra gli Stati contraenti di essi accordi.

2. Niente nella presente Convenzione impedirà agli Stati di concludere accordi internazionali per confermare, aumentare o estendere le norme della stessa Convenzione.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Firma

La presente Convenzione potrà essere firmata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite o da ogni agenzia specializzata o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e da ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a diventare Parte della Convenzione, come segue fino al 31 ottobre 1963 presso il Ministero Federale per gli Affari Esteri della Repubblica di Austria e in seguito, fino al 31 marzo 1964, presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 75

Ratifica

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di

ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 76

Accessione

La presente Convenzione rimarrà aperta all'accessione da parte di ogni Stato appartenente ad una delle quattro categorie menzionate nell'art. 74. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 77

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 30° giorno dopo la data di deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o accessione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Per ciascuno Stato che ratifichi o acceda alla Convenzione dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o accessione, la Convenzione entrerà in vigore il 30° giorno dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o accessione.

Articolo 78

Notifiche da parte del Segretario Generale

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate nello articolo 74 :

a) Delle firme alla presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica o accessione a norma degli articoli 74, 75 e 76;

b) Della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore a norma dell'art. 77.

Articolo 79

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, della quale i testi Cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite che ne invierà copie autenticate a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate nell'art. 74.

IN FEDE di ciò i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A VIENNA, il ventiquattro di aprile millenovecentosessantatrè.

Vienna Convention on Consular

Vienna, 24 April 1963

THE STATES PARTIES TO THE PRESENT CONVENTION,

RECALLING that consular relations have been established between peoples since ancient times,

HAVING IN MIND the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and secuirty, and the promotion of friendly relations among nations,

CONSIDERING that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which was opened for signature on 18 April 1961,

BELIEVING that an international convention on consular relations, privileges and immunities would also contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

REALIZING that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit invidiuals but to ensure the efficient performance of functions by consular posts on behalf of their respective States,

AFFIRMING that the rules of customary international law continue to govern matters not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

HAVE AGREED as follows :

Article 1

Definitions

1. For the purposes of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them :

a) «consular post» means any consulate-general, consulate, vice-consulate or consular agency;

b) «consular district» means the area assigned to a consular post for the exercise of consular functions;

c) «head of consular post» means the person charged with the duty of acting in that capacity;

d) «consular officer» means any person, including the head of a consular post, entrusted in that capacity with the exercise of consular functions;

e) «consular employee» means any person employed in the administrative of technical service of a consular post;

f) «member of the service staff» means any person employed in the domestic service of a consular post;

g) «members of the consular post» means consular officers, consular employees and members of the service staff;

h) «members of the consular staff» means consular officers, other than the head of a consular post, consular employees and members of the service staff;

i) «member of the private staff» means a person who is employed exclusively in the private service of a member of the consular post;

j) «consular premises» means the buildings or parts of buildings and the land ancillary, thereto, irrespective of ownership, used exclusively for the purposes of the consular post;

k) «consular archives» includes all the papers, documents, correspondence, books, films, tapes and registers of the consular post,

together with the ciphers and codes, the card-indexes and any article of furniture intended for their protection or safekeeping.

2. Consular officers are of two categories, namely career consular officers and honorary consular officers. The provisions of Chapter II of the present Convention apply to consular posts headed by career consular officers, the provisions of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular officers.

3. The particular status of members of the consular posts who are nationals or permanent residents of the receiving State is governed by Article 71 of the present Convention.

CHAPTER I CONSULAR RELATIONS IN GENERAL

Section I Establishment and Conduct of Consular Relations

Article 2

Establishment of consular relations

1. The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent.

2. The consent given to the establishment of diplomatic relations between two States implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.

3. The severance of diplomatic relations shall not *ipso facto* involve the severance of consular relations.

Article 3

Exercise of consular functions

Consular functions are exercised by consular posts. They are also exercised by diplomatic missions in accordance with the provisions of the present Convention.

Article 4

Establishment of a consular post

1. A consular post may be establishment in the territory of the receiving State only with that State's consent.

2. The seat of the consular post, its classification and the consular district shall be established by the sending State and shall be subject to the approval of the receiving State.

3. Subsequent changes in the seat of the consular post, its classification or the consular district may be made by the sending State only with the consent of the receiving State.

4. The consent of the receiving State shall also be required if a consulate-general or a consulate desires to open a vice-consulate or a consular agency in a locality other than that in which it is itself established.

5. The prior express consent of the receiving State shall also be required for the opening of an office forming part of an existing consular post elsewhere than at the seat thereof.

Article 5

Consular functions

Consular functions consist in :

a) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;

b) furthering the development of commercial, economic, cultural and scientific relations between the sending State and the receiving State and otherwise promoting friendly relations between them in accordance with the provisions of the present Convention;

c) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the commercial, economic, cultural and scientific life of the receiving State, reporting thereon to the Government of the sending State and giving information to persons interested;

d) issuing passports and travel documents to nationals of the sending State, and visas or apporpriate documents to persons wishing to travel to the sending State;

e) helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State;

f) acting as notary and civil register and in capacities of a similar kind, and performing certain functions of an administrative nature, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State;

g) safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State in cases of succession *mortis causa* in the territory of the receiving State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State;

h) safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State, the interests of minors and other persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons;

i) subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing or arranging appropriate representation for nationals of the sending State before the tribunals and other authorities of the receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals are unable at the proper time to assume the defence of their rights and interests;

j) transmitting judicial and extra-judicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreements in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State;

k) exercising rights of supervision and inspection provided for in the laws and regulations of the sending State in respect of vessels having the nationality of the sending State, and of aircraft registered in that State, and in respect of their crews;

l) extending assistance to vessels and aircraft mentioned in subparagraph (k) of this Article, and to their crews, taking statements regarding the voyage of a vessel, examining and stamping the ship's papers, and, without prejudice to the powers of the authorities of the receiving State, conducting investigations into any incidents which occurred during the voyage, and settling disputes of any kind between the master, the officers and the seamen in so far as this many be authorized by the laws and regulations of the sending State;

m) performing any other functions enstrusted to a consular post by the sending State which are not prohibited by the laws and regulations of the receiving State or to which no objection is taken by the receiving State or which are referred to in the international agreements in force between the sending State and the receiving State.

Article 6

Exercise of consular functions outside the consular district

A consular officer may, in special circumstances, with the consent of the receiving State, exercise his functions outside his consular district.

Article 7

Exercise of consular functions in a third State

The sending State may, after notifying the States concerned, enstrust a consular post established in a particular State with the exercise of consular functions in another State, unless there is express objection by one of the States concerned.

Article 8

Exercise of consular functions on behalf of a third State

Upon appropriate notification to the receiving State, a consular post of the sending State may, unless the receiving State objects,

exercise consular functions in the receiving States on behalf of a third State.

Article 9

Classes of heads of consular posts

1. Heads of consular posts are divided into four classes, namely :

a) consuls-general;

b) consuls;

c) vice-consuls;

d) consular agents.

2. Paragraph 1 of this Article in no way restricts the right of any of the Contracting Parties to fix the designation of consular officers other than the heads of consular posts.

Article 10

Appointment and admission of heads of consular posts

1. Heads of consular posts are appointed by the sending State and are admitted to the exercise of their functions by the receiving State.

2. Subject to the provisions of the present Convention, the formalities for the appointment and for the admission of the head of a consular post are determined by the laws, regulations and usages of the sending State and of the receiving State respectively.

Article 11

The consular commission or notification of appointment

1. The head of a consular post shall be provided by the sending State with a document, in the form of a commission or similar instrument, made out for each appointment, certifying his capacity and showing, as a general rule, his full name, his category and class, the consular district and the seat of the consular post.

2. The sending State shall transmit the commission or similar instrument through the diplomatic or other appropriate channel to the Government of the State in whose territory the head of a consular post is to exercise his functions.

3. If the receiving State agrees, the sending State may, instead of a commission or similar instrument, send to the receiving State a notification containing the particulars required by paragraph 1 of this Article.

Article 12

The exequatur

1. The head of a consular post is admitted to the exercise of his functions by an authorization from the receiving State termed an *exequatur*, whatever the form of this authorization.

2. A State which refuses to grant an *exequatur* is not obliged to give to the sending State reasons for such refusal.

3. Subject to the provisions of Article 13 and 15, the head of a consular post shall not enter upon his duties until he has received an *exequatur*.

Article 13

Provisional admission of heads of consular posts

Pending delivery of the *exequatur*, the head of a consular post may be admitted on a provisional basis to the exercise of his functions. In that case, the provisions of the present Convention shall apply.

Article 14

Notification to the authorities of the consular district

As soon as the head of a consular post is admitted even provisionally to the exercise of his functions, the receiving State shall immediately notify the competent authorities of the consular district. It shall also ensure that the necessary measures are taken to enable the head of a consular post to carry out the duties of his office and to have the benefit of the provisions of the present Convention.

Article 15

Temporary exercise of the functions of the head of a consular post

1. If the head of a consular post is unable to carry out his functions or the position of head of consular post is vacant, an acting head of post may act provisionally as head of the consular post.

2. The full name of the acting head of post shall be notified either by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, or, if he is unable to do so, by any competent authority of the sending State, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry. As a general rule, this notification shall be given in advance. The receiving State may make the admission as acting head of post of a person who is neither a diplomatic agent nor a consular officer of the sending State in the receiving State conditional on its consent.

3. The competent authorities of the receiving State shall afford assistance and protection to the acting head of post. While he is in charge of the post, the provisions of the present Convention shall apply to him on the same basis as to the head of the consular post concerned. The receiving State shall not however, be obliged to grant to an acting head of post any facility, privilege or immunity which the head of the consular post enjoys only subject to conditions not fulfilled by the acting head of post.

4. When, in the circumstances referred to in paragraph 1 of this Article, a member of the diplomatic staff of the diplomatic mission of the sending State in the receiving State is designated by the sending State as an acting head of post, he shall, if the receiving State does not object thereto, continue to enjoy diplomatic privileges and immunities.

Article 16

Precedence as between heads of consular posts

1. Heads of consular posts shall rank in each class according to the date of the grant of the *exequatur*.

2. If, however, the head of a consular post before obtaining the *exequatur* is admitted to the exercise of his functions provisionally, his precedence shall be determined according to the date of the provisional admission; this precedence shall be maintained after the granting of the *exequatur*.

3. The order of precedence as between two or more heads of consular posts who obtained the *exequatur* or provisional admission on the same date shall be determined according to the dates on which their commissions or similar instruments or the notifications referred to in paragraph 3 of Article 11 were presented to the receiving State.

4. Acting heads of posts shall rank after all heads of consular posts and as between themselves, they shall rank according to the dates on which they assumed their functions as acting heads of posts as indicated in the notifications given under paragraph 2 of Article 15.

5. Honorary consular officers who are heads of consular posts shall rank in each class after career heads of consular posts, in the order and according to the rules laid down in the fore-going paragraphs.

6. Heads of consular posts shall have precedence over consular officers not having that status.

Article 17

Performance of diplomatic acts by consular officers

1. In a State where the sending State has no diplomatic mission and is not represented by a diplomatic mission of a third State, a consular officer may, with the consent of the receiving State, and without affecting his consular status, be authorized to perform diplomatic acts. The performance of such acts be a consular officer shall not confer upon him any right to claim diplomatic privileges and immunities.

2. A consular officer may, after notification addressed to the receivig State, act as representative of the sending State to any intergovernmental organization. When so acting, he shall be entitled to enjoy any privileges and immunities accorded to such a representative by customary inernational law or by international agreements; ho-

wever, in respect of the performance by him of any consular function, he shall not be entitled to any greater immunity from jurisdiction than that to which a consular officer is entitled under the present Convention.

Article 18

Appointment of the same person by two or more States as a consular officer

Two or more States may, with the consent of the receiving State, appoint the same person as a consular officer in that State.

Article 19

Appointment of members of consular staff

1. Subject to the provisions of Articles 20, 22 and 23, the sending State may freely appoint the members of the consular staff.

2. The full name, category and class of all consular officers, other than the head of a consular post, shall be notified by the sending State to the receiving State in sufficient time for the receiving State, if it so wishes, to exercise its rights under paragraph 3 of Article 23.

3. The sending State may, if required by its laws and regulations, request the receiving State to grant an *exequatur* to a consular officer other than the head of a consular post.

4. The receiving State may, if required by its laws and regulations, grant an *exequatur* to a consular officer other than the head of a consular post.

Article 20

Size of the consular staff

In the absence of an express agreement as to the size of the consular staff, the receiving State may require that the size of the staff be kept within limits considered by it to be reasonable and

normal, having regard to circumstances and conditions in the consular district and to the needs of the particular consular post.

Article 21

Precedence as between consular officers of à consular post

The order of precedence as between the consular officers of a consular post and any change thereof shall be notified by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry.

Article 22

Nationally of consular officers

1. Consular officers should, in principle, have the nationality of the sending State.

2. Consular officers may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State except with the express consent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 23

Persons declared non grata

1. The receiving State may at any time notify the sending State that a consular officer is *persona non grata* or that any other member of the consular staff is not acceptable. In that event, the sending State shall, as the case may be, either recall the person concerned or terminate his functions with the consular post.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable time to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may, as the case may be, either withdraw the *exequatur* from the person concerned or cease to consider him as a member of the consular staff.

3. A person appointed as a member of consular post may be declared unacceptable before arriving in the territory of the receiving State or, if already in the receiving State, before entering on his duties with the consular post. In any such case, the sending State shall withdraw his appointment.

4. In the cases mentioned in paragraph 1 and 3 of this Article, the receiving State is not obliged to give to the sending State reasons for its decision.

Article 24

Notification to the receiving State of appointments, arrivals and departures

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving Stat or the authority designated by that Ministry shall be notified of :

a) the appointment of members of a consular post, their arrival after appointment to the consular post, their final departure on the termination of their functions and any other changes affecting their status that may occur in the course of their service with the consular post;

b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of a consular post forming part of his household and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be such a member of the family;

c) the arrival and final departure of members of the private staff and, where appropriate, the termination of their service as such;

d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of a consular post or as members of the private staff entitled to privileges and immunities.

2. When possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Section II End of Consular Functions

Article 25

Termination of the functions of a member of a consular post

The functions of a member of a consular post shall come to an end *inter alia:*

a) on notification by the sending State to the receiving State that his functions have come to an end;

b) on withdrawal of the *exequatur;*

c) on notification by the receiving State to the sending State that the receiving State has ceased to consider him as a member of the consular staff.

Article 26

Departure from the territory of the receiving State

The receiving State shall, even in case of armed conflict, grant to members of the consular post and members of the private staff, other than nationals of the receiving State, and to members of their families forming part of their households irrespective of nationality, the necessary time and facilities to enable them to prepare their departure and to leave at the earliest possible moment after the termination of the functions of the members concerned. In particular, it shall, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themeselves and their property other than property acquired in the receiving State the export of which is prohibited at the time of departure.

Article 27

Protection of consular premises and archives and of the interests of the sending State in exceptional circumstances

1. In the event of the severance of consular relations between two States :

a) the receiving State shall, even in case of armed conflict, respect and protect the consular premises, together with the property of the consular post and the consular archives;

b) the sending State may entrust the custody of the consular premises, together with the property contained therein and the consular archives, to a third State acceptable to the receiving State;

c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

2. In the event of the temporary or permanent closure of a consular post, the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of this Article shall apply. In addition,

a) if the sending State although not represented in the receiving State by a diplomatic mission, has another consular post in the territory of that State, that consular post may be entrusted with the custody of the premises of the consular post which has been closed, together with the property contained therein and the consular archives, and, with the consent of the receiving State, with the exercise of consular functions in the district of that consular post; or

b) if the sending State has no diplomatic mission and no other consular post in the receiving State, the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 1 of this Article shall apply.

CHAPTER II FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES RELATING TO CONSULAR POSTS, CAREER CONSULAR OFFICERS AND OTHER MEMBERS OF A CONSULAR POST

Section I Facilities, Privileges and immunities Relating to a Consular Post

Article 28

Facilities for the work of the consular post

The receiving State shall accord full facilities for the performances of the functions of the consular post.

Article 29

Use of national flag and coat-of-arms

1. The sending State shall have the right to the use of its national flag and coat-of-arms in the receiving State in accordance with the provisions of this Article.

2. The national flag of the sending State may be flown and its coat-of-arms displayed on the building occupied by the consular post and at the entrance door thereof, on the residence of the head of the consular post and on his means of transport when used on official business.

3. In the exercise of the right accorded by this Article regard shall be had to the laws, regulations and usages of the receiving State.

Article 30

Accommodation

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws and regulations, by the sending State of premises necessary for its consular post or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.

2. It shall also, where necessary, assist the consular post in obtaining suitable accommodation for its members.

Article 31

Inviolability of the consular premises

1. Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this Article.

2. The authorities of the receiving State shall not enter that part of the consular premises which is used exclusively for the purpose of the work of the consular post except with the consent of the head of the consular post or of his designee or of the head of the diplomatic mission of the sending State. The consent of the head of the consular

post may, however, be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

3. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, the receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the consular premises against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity.

4. The consular premises, their furnishings, the property of the consular post and its means of transport shall be immune from any form of requisition for purposes of national defence or public utility. If expropriation is necessary for such purposes, all possible steps shall be taken to avoid impeding the performance of consular functions, and prompt, adequate and effective compensation shall be paid to the sending State.

Article 32

Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises and the residence of the career head of consular post of which the senindg State or any person acting on its behalf is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes what-soever, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this Article shall not apply to such dues and taxes if, under the law of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the sending State or with the person acting on its behalf.

Article 33

Inviolability of the consular archivies and documents

The consular archives and documents shall be inviolable at all times and wherever they may be.

Article 34

Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure freedom of movement and travel in its territory to all members of the consular post.

Article 35

Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protect freedom of communication on the part of the consular post for all official purposes. In communicating with the Government, the diplomatic missions and other consular posts, wherever situated, of the sending State, the consular post may employ all appropriate means, including diplomatic or consular couriers, diplomatic or consular bags and messages in code or cipher. However, the consular post may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the consular post shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the consular post and its functions.

3. The consular bag shall be neither opened nor detained. Novertheless, if the competent authorities of the receiving State have serious reason to believe that the bag contains something other than the correspondence, documents or articles referred to in paragraph 4 of this Article, they may request that the bag be opened in their presence by an authorized representative of the sending State. If this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of origin.

4. The packages constituting the consular bag shall bear visible external marks of their character and may contain only offiical correspondence and documents or articles intended exclusively for official use.

5. The consular courier shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the

consular bag. Except with the consent of the receiving State he shall be neither a national of the receiving State, nor, unless he is a national of the sending State, a permanent resident of the receiving State. In the performance of his functions he shall be protected by the receiving State. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

6. The sending State, its diplomatic missions and its consular posts may designate consular courier *ad hoc*. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply except that the immunities therein mentioned shall ceases to apply when such a courier has delivered to the consignee the consular bag in his charge.

7. A consular bag may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the munities therein mentional shall ceases to apply when such a courier number of packages constituting the bag, but he shall not be considered to be a consular courier. By arrangement with the appropriate local authorities, the consular post may send one of its members to take possession of the bag directly and freely from the captain of the ship or of the aircraft.

Article 36

Communication and contact with nationals of the sending State

1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:

a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communications with and access to consular officers of the sending State;

b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication ad-

dressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this sub-paragraph;

c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arranges for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgment. Never-theless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.

2. The rights referred to in paragraph 1 of this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this Article are intended.

Article 37

Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks and air accidents

If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State, such authorities shall have the duty:

a) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred;

b) to inform the competent consular post without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State. The giving of this information shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving State concerning such appointments;

c) if a vessel, having the nationality of the sending State, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving State, or if an aircraft registered in the sending State suffers an accident on the territory of the receiving State, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence.

Article 38

Communication with the authorities of the receiving State

In the exercise of their functions, consular officers may address:

a) the competent local authorities of their consular district;

b) the competent central authorities of the receiving State if and to the extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by the relevant international aggreements.

Article 39

Consular fees and charges

1. The consular post may levy in the territory of the receiving State the fees and charges provided by the laws and regulations of the sending State for consular acts.

2. The sums collected in the form of the fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article, and the receipts for such fees and charges, shall be exempt from all dues and taxes in the receiving State.

Section II Facilities, Privileges and Immunities Relating To Career Consular Officers and Other Members of a Consular Post

Article 40

Protection of consular officers

The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity.

Article 41

Personal inviolability of consular officers

1. Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority.

2. Except in the case specified in paragraph 1 of this Article, consular officers shall not be committed to prison or be liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect.

3. If criminal proceedings are instituted against a consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except in the case specified in paragraph 1 of this Article, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When, in the circumstances mentioned in paragraph 1 of this Article, it has become necessary to detain a consular officer, the proceedings against him shall be instituted with with the minimum of delay.

Article 42

Notification of arrest, detention or prosecution

In the event of the arrest or detention, pending trial, of a member of the consular staff, or of criminanl proceedings being instituted against him, the receiving State shall promptly notify the head of the consular post. Should the latter be himself the object of any such measure, the receiving State shall notify the sending State through the diplomatic channel.

Article 43

Immunity from jurisdiction

1. Consular officers and consular employees shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the

receiving State in respect of acts performed in the exercise of consular functions.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however, apply in respect of a civil action either :

a) arising out of a contract concluded by a consular officer or a consular employee in which he did not contract expressly or impliedly as an agent of the sending State; or

b) by a third party for damage arising from an accident in the receiving State caused by a vehicle, vessel or aircraft.

Article 44

Liability to give evidence

1. Members of a consular post may be called upon to attend as witnesses in the course of judicial or administrative proceedings. A consular employee or a member of the service staff shall not, except in the cases mentioned in paragraph 3 of this Article, decline to give evidence. If a consular officer should decline to do so, no coercive measure or penalty may be applied to him.

2. The authority requiring the evidence of a consular officer shall avoid interference with the performance of his functions. It may, when possible, take such evidence at his residence or at the consular post or accept a statement from him in writing.

3. Members of a consular pots are under no obligation to give evidence concerning matters connected with the exercise of their functions or to produce official correspondence and documents relating thereto. They are also entitled to decline to give evidence as expert withnesses with regard to the law of the sending State.

Article 45

Waiver of privileges and immunities

1. The sending State may waive, with regard to a member of the consular post, any of the privilegese and immunities provided for in Articles 41, 43 and 44.

2. The waiver shall in all cases be express, except as provided in paragraph 3 of this Article, and shall be communicated to the receving State in writing.

3. The initiation of proceeding by a consular officer or a consular employee in a matter where he might enjoy immunity from juridiction under Article 43 shall preclude him from invoking immunity from juridiction in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim.

4 The waiver of immunity from juridiction for the purposes of civil or administrative proceedings shall not be deemed to imply the waiver of immunity from the measures of execution resulting from the judicial decision; in respect of such measures, a separate waiver shall be necessary.

Article 46

Exemption from registration of aliens and residence premits

1. Consular officers and consular employees and members of their families part of their households shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

2. The provisions of paragraph 1 of the Article shall not, however, apply to any consular employee who is not a permanent employee of the sending State or who carries on any private gainful occupation in the receiving State or to any member of the family of any such employee.

Article 47

Exemption from work permits

1. Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employment of foreign labour.

2. Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occupation

in the receiving State be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 48

Social security exemption

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, members of the consular post with respect to services rendered by them for the sending State, and members of their families forming part of their households, shall be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall apply also to members of the private staff who are in the sole employ of members of the consular post, on condition :

a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and

b) that they are covered by the social security provisions which are in force in the sending State or a third State.

3. Members of the consular post who employ persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State, provided that such participation is permitted by that State.

Article 49

Exemption from taxation

1. Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except :

a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

b) dues or taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, subject to the provisions of Article 32;

c) estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, levied by the receiving State, subjeect to the provisions of paragraph (b) of Article 51;

d) dues and taxes on private income, including capital gains, having its source in the receiving State and capital taxes relating to investments made in commercial or financial undertakings in the receiving State;

e) charges levied for specific services rendered;

f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duties, subject to the provisions of Article 22.

2. Members of the service staff shall be exempt from dues and taxes on the wages which they receive for their services.

3. Members of the consular post who employ persons whose wages or salaries are not exempt from income tax in the receiving State shall observe the obligations which the laws and regulation of that State impose upon employers concerning the levying of income tax.

Article 50

Exemption from customs duties and inspection

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on :

a) articles for the official use of the consular post;

b) articles for the pesonal use of a consular officer or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment. The articles intended for con-

sumption shall not exceed the quantities necessary for direct utilization by the persons concerned.

2. Consular employees shall enjoy the privileges and exemptions specified in paragraph 1 of this Article in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Personal baggage accompaying consular officers and members of their families forming part of their households shall be exempt from inspection. It may be inspected only if there is serious reason to believe that it contains articles other than those referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the laws and regulations of the receiving State or which are subject to its quarantine laws and regulations. Such inspection shall be carried out in the presence of the consular officer or member of his family concerned.

Article 51

Estate of a member of the consular post or of a member of his family

In the event of the death of a member of the consular post or of a member of his family forming part of his household, the receiving State:

a) shall permit the export of the movable property of the deceased, with the exception of any such property acquired in the receiving State the export of which was prohibited at the time of his death;

b) shall not levy national, regional or municipal estate, succession of inheritance duties, and duties on transfers, on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence in that State of the deceased as a member of the consular post or as a member of the family of a member of the consular post.

Article 52

Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt members of the consular post and members of their families forming part of their households from

all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and *billeting*.

Article 53

Beginning and end of consular privileges and immunities

1. Every member of the consular post shall enjoy the privileges and immunities provided in the present Convention from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when he enters on his duties with the consular post.

2. Members of the family of a member of the consular post forming part of his household and members of his private staff shall receive the privileges and immunities provided in the present Convention from the date from which he enjoys privileges and immunities in accordance with paragraph 1 of this Article or from the date of their entry into the territory of the receiving State or from the date of their becoming a member of such family or private staff, whichever is the latest.

3. When the functions of a member of the consular post have come to an end, his privileges and immunities and those of a member of his family forming part of his household or a member of his private staff shall normally cease at the moment when the person concerned leaves the receiving State or on the expiry of a reasonable period in which to do so, whichever is the sooner, but shall subsist until that time, event in case of armed conflict. In the case of the persons referred to in paragraph 2 of this Article, their privileges and immunities shall come to an end when they cease to belong to the household or to be in the service of a member of the consular post provided, however, that if such persons intend leaving the receiving State within a reasonable period thereafter, their privileges and immunities shall subsist until the time of their departure.

4. However, with respect to acts performed by a consular officer or a consular employee in the exercise of his functions, immunity from jurisdiction shall continue to subsist without limitation of time.

5. In the event of the death of a member of the consular post, the members of his family forming part of his household shall continue to enjoy the privileges and immunities accorded to them until they leave the receiving State or until the expiry of a reasonable period enabling them to do so, whichever is the sooner.

Article 54

Obligations of third States

1. If a consular officer passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a visa if a visa was necessary, while proceeding to take up or return to his post or when returning to the sending State, the third State shall accord to him all immunities provided for by the other Articles of the present Convention as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any member of his family forming part of his household enjoying such privileges and immunities who are accompaying the consular officer or travelling separately to join him or to return to the sending State.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the transit through their territory of others members of the consular post or of members of their families forming part of their households.

3. Third States shall accord to official correspondence and to other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. They shall accord to consular couriers who have been granted a visa, if a visa was necessary, and to consular begs in transit, the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.

4. The obligations of third States under paragraph 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and to consular bags, whose persence in the territory of the third State is due to *force majeure.*

Article 55

Respect for the laws and regulations of the receiving State

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. The consular premises shall not be used in any manner incompatible with the exercise of consular functions.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not exclude the possibility of offices of other institutions or agencies being installed in part of the building in which the consular premises are situated, provided that the premises assigned to them are separate from those used by the consular post. In that event, the said offices shall not, for the purposes of the present Convention, be considered to form part of the consular premises.

Article 56

Insurance against third party risks

Members of the consular post shall comply with any requirement imposed by the laws and regulations of the receiving State in respect of insurance against third party risks arising from the use of any vehicle, vessel or aircraft.

Article 57

Special provisions concerning private gainful occupation

1. Career consular officers shall not carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State.

2. Privileges and immunities provided in this Chapter shall not be accorded :

a) to consular employees or to members of the service staff who carry on any private gainful occupation in the receiving State;

b) to members of the family of a person referred to in subparagraph (a) of this paragraph or to members of his private staff;

c) to members of the family of a member of a consular post who themselves carry on any private gainful occupation in the receiving State.

CHAPTER III REGIME RELATING TO HONORARY CONSULAR OFFICERS AND CONSULAR POSTS HEADED BY SUCH OFFICERS

Article 58

General provisions relating to facilities, privileges and immunities

1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, and 39, paragraph 3 of Article 54 and paragraph 2 and 3 of Article 55 shall apply to consular posts headed by an honorary consular officer. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular posts shall be governed by Articles 59, 60, 61 and 62.

2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of Article 44, Articles 45 and 53 and paragraph 1 of Article 55 shall apply to honorary consular officers. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed by Articles 63, 64, 65, 66 and 67.

3. Privileges and immunities provided in the present Convention shall not be accorded to members of the family of an honorary consular officer or of a consular employee employed at a consular post headed by an honorary consular officer.

4. The exchange of consular bags between two consular posts headed by honorary consular officers in different States shall not be allowed without the consent of the two receiving States concerned.

Article 59

Protection of the consular premises

The receiving State shall take such steps as may be necessary to protect the consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer against any intrusion or damage and to

prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity.

Article 60

Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises of a consular post headed by and an honorary consular officer of which the sending State is the owner or lessee shall be exempt from all notional, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this Article shall not apply to such dues and taxes if, under the laws and regulations of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the seding State.

Article 61

Inviolability of consular archives and documents

The consular archives and documents of a consular post headed by an honorary consular officer shall be inviolable at all times and wherever they may be, provided that they are kept separate from other papers and documents and in particular, from the private correspondence of the head of a consular post and of any person working with him, and from the materials, books or documents relating to their profession of trade.

Article 62

Exemption from customs duties

The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of, and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage and similar services on the following articles, provided tha they are for the official use of a consular post headed by an honorary consular officer: coast-of-arms, flags, signboards, seals and stamps, books, official printed matter, office furniture, office equipment

and similar articles supplied by or at the instance of the sending State to the consular post.

Article 63

Criminal proceedings

If criminal proceedings are instituted against an honorary consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except when he is under arrest or detention, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When it has become necessary to detain an honorary consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

Article 64

Protection of honorary consular officers

The receiving State is under a duty to accord to an honorary consular officer such protection as may be required by reason of his official position.

Article 65

Exemption from registration of aliens and residence permits

Honorary consular officers, with the exception of those who carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State, shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

Article 66

Exemption from taxation

An honorary consular officer shall be exempt from all dues and taxes on the remuneration and emoluments which he receives from the sending State in respect of the exercise of consular functions.

Article 67

Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt honorary consular officers from all personal services and from all public services of any kind whatsoever and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 68

Optional characted of the institution of honorary consular officers

Each State is free to decide whether it will appoint or receive honorary consular officers.

CHAPTER IV GENERAL PROVISIONS

Article 69

Consular agents who are not heads of consular posts

1. Each State is free to decide whether it will establish or admit consular agencies conducted by consular agents not designated as heads of consular post by the sending State.

2. The conditions under which the consular agencies referred to in paragraph 1 of this Article may carry on their activities and the privileges and immunities which may be enjoy by the consular agents in charge of them shall be determined by agreement between the sending State and the receiving State.

Article 70

Exercise of consular functions by diplomatic missions

1. The provisions of the present Convention apply also, so far as the context permits, to the exercise of consular functions by a diplomatic mission.

2. The names of members of a diplomatic mission assigned to the consular section or otherwise charged with the exercise of the consular functions of the mission shall be notified to the Ministry for Foreign of the receiving State or to the authority designated by that Ministry.

3. In the exercise of consular functions a diplomatic mission may address:

a) the local authorities of the consular district;

b) the central authorities of the receiving State if this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by relevant international agreements.

4. The privileges and immunities of the members of a diplomatic mission referred to in paragraph 2 of this Article shall continue to be governed by the rules of international law concerned diplomatic relations.

Article 71

Nationals or permanent residents of the receiving State

1. Except in so far as additional facilities, privileges and immunities may by granted by the receiving State, consular officers who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from jurisdiction and personal inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions, and the privileges in paragraph 3 of Article 44. So far as these consular officers are concerned, the receiving State shall likewise be bound by the obligation laid down in Article 42. If criminal proceedings are instituted against such a consular officer, the proceedings shall, except when he is under arrest or detention, be conducted in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible.

2. Other members of the consular post who are nationals of or permanently resident in the receiving State and members of their families, as well as members of the families of consular officers referred to in paragraph 1 of this Article, shall enjoy facilities, privileges

and immunities only in so far as these are granted to them by the receiving State. Those members of the families of members of the consular post and those members of the private staff who are themselves nationals of or permanently resident in the receiving State shall likewise enjoy facilities, privileges and immunities only in so far as these are grantedd to them by the receiving State. The receiving State shall, however, exercise its jurisdiction over those persons in such a way as not to hinder undly the performance of the functions of the consular post.

Article 72

Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the present Convention the receiving State shall not discrimination as between States.

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:

a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its ocnsular posts in the sending State;

b) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of hte present Convention.

Article 73

Relationship between the present Convention and other international agreements

1. The provisions of the present Convention shall not affect other international agreements in force as between States parties to them.

2. Nothing in the present Convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof.

CHAPTER V FINAL PROVISIONS

Article 74

Signature

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follaws until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 75

Ratification

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 76

Accession

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 74. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 77

Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument

of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 78

Notifications by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74:

a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 74, 75 and 76;

b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 77.

Article 79

Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereof by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE AT VIENNA, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

PARTE SECONDA

Disposizioni, Comunicati, Avvisi, Varie

N. N.